CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 166-*ter*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO E DI AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI PERQUISIZIONE

(comprendente le integrazioni trasmesse dal Ministro di grazia e giustizia il 29 gennaio 1993 e il 10 febbraio 1993)

CONTRO IL DEPUTATO

CRAXI

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello

Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici,

continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo *110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice,* 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), e 648 dello stesso codice (ricettazione pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi

dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), e 648 dello stesso codice (ricettazione pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), e 648 dello stesso codice (ricettazione pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata).

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

il 13 gennaio 1993

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Roma, 13 gennaio 1993

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti relativi al procedimento.

Il Ministro
MARTELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Milano, 12 gennaio 1993

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano nei confronti dell'onorevole Benedetto Craxi, detto Bettino, nato a Milano il 24 febbraio 1934, deputato al Parlamento.

INDICE

Pag.

PREMESSA 5

PARTE I
I VERSAMENTI ILLECITI DI DENARO

1) I versamenti in sede locale 8
2) I versamenti in sede nazionale 9

PARTE II
I RAPPORTI FRA L'ONOREVOLE CRAXI E I VERSAMENTI DI DENARO

1) I rapporti fra l'onorevole Craxi e i versamenti in sede locale 12
2) I rapporti fra l'onorevole Craxi e i versamenti in sede nazionale 20

PARTE III
LE IPOTESI DI REATO FORMULATE

1) I reati di corruzione 26
2) I reati di ricettazione 30
3) I reati di violazione alla disciplina sul finanziamento dei partiti 30
4) La competenza per materia e territorio ... 31

PARTE IV

Richiesta di autorizzazione a procedere e imputazioni 31

PREMESSA

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed in altri connessi e collegati è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici amministratori, pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti *politici e riferibili alla gestione di Enti e/o* aziende pubbliche e di società con capitale quasi interamente controllato da Enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

Le indagini hanno ricevuto un particolare impulso, il 17 febbraio 1992, a seguito dell'arresto in flagranza per concussione di Mario CHIESA, esponente del PSI milanese e presidente del Consiglio degli orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio (ente pubblico), *colto nell'atto di ricevere da Luca MAGNI*, dell'impresa ILPI, sette milioni di lire per un appalto relativo alle pulizie.

Di varie risultanze si è già dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei Deputati:

BARUFFI Luigi;
BORRA Giancarlo;
CERVETTI Giovanni;
DEL PENNINO Antonio;
MASSARI Renato;
MORONI Sergio;
PILLITTERI Paolo;
POLVERARI Pierluigi;
SANTUZ Giorgio;
TABACCI Bruno;
TOGNOLI Carlo;

e dei Senatori:

CITARISTI Severino (quattro richieste);

GOLFARI Cesare;

MOSCHETTI Giorgio;

il cui testo si allega in copia.

Al contenuto di tali richieste (alcune delle quali hanno già trovato accoglimento da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) ci si riporta.

Vanno tuttavia ricordate sinteticamente alcune delle circostanze più significative emerse finora.

È stato accertato che, nell'area milanese, in pressoché tutti i settori sottoposti ad indagine la gestione di numerosi enti pubblici e di società a partecipazione pubblica (P.A.T., I.P.A.B., M.M., A.T.M., S.E.A.) era caratterizzata dalla percezione di ingenti somme di denaro al fine di manipolare le gare attraverso le quali venivano assegnati i lavori, alleggerire i controlli sulla loro esecuzione, prevenire intralci nella loro gestione, evitare gravosi ritardi nei pagamenti da parte degli enti.

Tali somme solo in parte – e non sempre – venivano trattenute da coloro che le avevano richieste o comunque ricevute, più spesso venivano a loro volta versate ad esponenti politici i quali, ricoprissero o meno cariche pubbliche, avevano o avrebbero successivamente svolto quanto meno una funzione di garanzia (direttamente ovvero attraverso la loro influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva) in ordine alla vincita della gara, alla favorevole gestione del contratto, alla tempestività dei pagamenti e così via.

Nel prosieguo delle indagini sono via via emersi reati connessi, non più circoscritti alla sola area milanese, bensì riferibili ad appalti pubblici (e più in generale a rapporti con la pubblica amministrazione) intervenuti nella regione Lombardia e non solo.

Così questo Ufficio si è dovuto occupare delle illiceità commesse in tema di discariche, di ospedali, di appalti delle Ferrovie Nord Milano ed altro, con riferimento a situazioni od enti di livello regionale.

Si è altresì potuto constatare che fenomeni analoghi a quelli verificatisi nel comune di Milano coinvolgevano enti omologhi di altre città (per esempio ATAC e ACOTRAL in Roma) e che lo stesso metodo di aggiudicazione e gestione degli appalti veniva applicato a contrattazioni riguardanti i lavori sulle strade nazionali e sulle autostrade, la vendita di immobili ad enti pubblici, istituti penitenziari e centrali ENEL (i settori sono citati solo a titolo esemplificativo), interessando l'intero territorio nazionale.

Sono emersi strettissimi rapporti tra alcuni partiti (o loro articolazioni) in ordine alla distribuzione dei profitti illeciti derivanti dai vari reati contro la pubblica amministrazione fin qui contestati.

In particolare è risultata l'esistenza di accordi secondo i quali notevole parte di questi proventi maturati veniva sistematicamente suddivisa:

a livello « cittadino » (soprattutto quelli derivati dal settore trasporti) tra i tre maggiori partiti (DC, PSI e PDS), con flussi minori versati anche ad alcuni altri partiti (PSDI e PRI);

a livello « regionale » soprattutto tra la Democrazia cristiana e il Partito socialista italiano.

Invece a livello « nazionale » (allo stato attuale delle conoscenze) sono stati individuati flussi di denaro alle segreterie nazionali della DC e del PSI, raccolto con un metodo diverso da quello utilizzato per i versamenti « locali »: mentre per questi ultimi accadeva di regola che un unico percettore « politico » ricevesse somme per poi distribuire la propria quota parte ad esponenti degli altri partiti, per le prime si instaurava un rapporto diretto tra i singoli imprenditori ed i segretari amministrativi nazionali della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano, ora uno ora l'altro o più spesso entrambi, ma sempre separatamente.

Di recente, specie a seguito della acquisizione di ulteriori elementi di conferma e riscontro a precedenti risultanze (segnatamente le dichiarazioni di Gianstefano MILANI, Oreste LODIGIANI e Nevol QUERCI), e della conseguente riflessione sul quadro probatorio complessivo, si sono

evidenziate ipotesi di responsabilità penale anche a carico dell'onorevole Bettino CRAXI, nei cui confronti sono state iscritte notizie di reato in data 14 dicembre 1992 ed in data 7 gennaio 1993.

L'illecito evidenziato dalle indagini è apparso di dimensioni impressionanti, non solo per il suo radicarsi in un notevole arco di tempo e per la diffusione del fenomeno, ma anche per la quantità e qualità delle persone coinvolte nonché per l'ammontare delle somme movimentate.

Del resto già nell'interrogatorio del 5 luglio 1992 Gianstefano FRIGERIO, a suo tempo segretario regionale per la Lombardia della Democrazia Cristiana, ha fatto riferimento ad una situazione che è opportuno descrivere con le sue parole:

« Tutti coloro che ritengono che il rapporto *inquinato tra politica ed affari sia* un fatto isolato e isolabile a questa nostra regione e a questa nostra fase storica compiono un errore grave di prospettiva e alla fine rischiano di non capire le connessioni di costume, di subculture, di doppie morali che ... sono andate costruendosi attorno a questo dato; ... in Italia in una più attenta analisi dei fatti storici si può capire che questo fenomeno, questo inquinamento dei rapporti erano già presenti negli anni '50 ...

Però questo processo assume una forte dilatazione prima negli anni '60, con l'allargamento della formula di governo, cioè con il centro sinistra e poi ancora con la cultura politica consociativa perché questo fatto politico riduceva di molto il ruolo delle opposizioni e quindi le funzioni di controllo.

Ora il fenomeno è del tutto generalizzato a tutti i livelli, noto a tutti, ed ha per così dire pervaso non solo l'apparato politico, ma anche le funzioni amministrative burocratiche...

In sintesi, oltre alla osservazione sulla diffusione generalizzata di questo fenomeno, mi pare di poter notare che in linea di massima questo rapporto inquinato tra politica ed economia è diventato come una consuetudine consolidata, quasi una seconda morale per entrambi gli attori, senza forzature, senza costrizioni, senza pressioni.

Mi pare di dover ancora precisare e sottolineare che il sistema industriale italiano degli ultimi tempi ha assunto pienamente una dimensione concordata con la politica, diventando quasi una imprenditorialità assistita da commesse di guerra.

In ultima analisi il rapporto tra il mondo imprenditoriale ed il mondo politico è diventato via via una reciproca utilità ».

Questa immagine di scenario sembra purtroppo ben sintetizzare la realtà emersa dalle confessioni di persone che ebbero a ricoprire ruoli preminenti nella vita pubblica ed economica del Paese.

Nonostante siffatta situazione riguardi più di un partito, non essendo questa la sede nella quale debbono essere espresse valutazioni di ordine generale, è qui necessario approfondire soltanto gli aspetti riguardanti il deputato per il quale si richiede l'autorizzazione a procedere, soffermandosi sui singoli fatti che integrano responsabilità penale e sugli elementi di prova e indiziari che ne suffragano l'esistenza.

Nel dare conto della situazione specificamente afferente l'onorevole CRAXI è quindi necessario esaminare anzitutto i versamenti effettuati a livello locale e a livello nazionale.

Successivamente si indicheranno le risultanze che fanno ritenere riconducibili alla persona dell'onorevole CRAXI i versamenti effettuati a mani di LARINI Silvano per la M.M. e per il passante ferroviario.

Da ultimo si chiarirà come siano ipotizzabili responsabilità penali a carico dell'onorevole CRAXI anche per le ingenti somme percepite in sede nazionale dal PSI, non già e non tanto per la sua qualità di segretario nazionale del PSI, ma sulla base di elementi indizianti che riguardano specificamente la sua persona.

PARTE I

I VERSAMENTI ILLECITI DI DENARO

1) *I versamenti in sede locale.*

Dal contesto delineato in premessa (e da altre risultanze in via di approfondimento investigativo) emerge che nell'area milanese il versamento di denaro ad esponenti politici aveva assunto caratteri di normalità, apparendo invece eccezionale il caso in cui, a fronte di appalti pubblici, le imprese non avessero versato denaro. Ciò aveva assunto carattere particolarmente marcato per quanto attiene ai lavori relativi alla realizzazione della linea 3 della M.M. e del passante ferroviario.

Maurizio PRADA, dichiaratosi collettore delle somme di pertinenza della Democrazia Cristiana, riferiva (vedi interrogatorio 6 maggio 1992 e successivi) che inizialmente la raccolta e la spartizione del denaro proveniente dalle imprese che vincevano appalti indetti dalla Metropolitana milanese erano state compito di Antonio NATALI (poi deceduto) il quale riscuoteva il 3 per cento dell'importo di ogni appalto e provvedeva alla distribuzione tra i partiti, versando alla DC lo 0,5 per cento dello stesso.

Il NATALI fu poi coinvolto in vicende giudiziarie relative, fra l'altro, alla percezione di tangenti dalla fallita società ICOMEC (per le quali fu tratto in arresto).

Dopo tali fatti ed in conseguenza della elezione del NATALI al Senato della Repubblica la funzione da lui svolta nella raccolta delle tangenti venne affidata al PRADA ed all'esponente del PCI Luigi CARNEVALE MIYNO.

Quanto alle somme di spettanza del PSI, queste venivano versate prima allo stesso NATALI e, successivamente, a Silvano LARINI, su indicazione di Claudio DINI, divenuto nuovo presidente della M.M.

La percentuale calcolata sull'importo di ciascun appalto (nel frattempo cresciuta al 4 per cento per quanto riguardava i lavori edili) veniva suddivisa nel seguente modo:

1 per cento alla DC

1 per cento al PCI poi PDS

2 per cento al PSI

Dalle somme percepite da PRADA e CARNEVALI venivano tratte anche quelle destinate al PRI, mentre sono stati accertati anche versamenti a favore di esponenti del PSDI.

Per quanto riguardava le imprese che svolgevano lavori di impiantistica la percentuale ammontava invece al 10 per cento e più e veniva suddivisa nella medesima proporzione, ma la funzione di collettore di queste somme veniva svolta anche da Sergio SOAVE.

Il PRADA, reinterrogato in data 5 gennaio 1993, confermava tutte le precedenti dichiarazioni, fornendo precisazioni che determinavano alcune modifiche delle imputazioni rispetto a quelle indicate nella prima informazione di garanzia.

Le affermazioni di PRADA trovano riscontro in quelle di Luigi CARNEVALE MIYNO e le corresponsioni di denaro in relazione agli appalti sono state confermate da pressoché tutti gli imprenditori coinvolti.

In proposito si rimanda agli interrogatori ed alle memorie che si allegano segnalando che l'ammontare fino a questo momento accertato delle tangenti versate in relazione alle sole imputazioni che qui si rilevano sfiora i 42 miliardi di lire, di cui quasi 21 miliardi percepiti dal LARINI.

È necessario invece sottolineare il ruolo svolto da DINI e LARINI, premessa indispensabile per illustrare la posizione dell'onorevole CRAXI.

Pur avendo il DINI negato ogni addebito, gli indizi di reità emersi a suo carico in ordine al concorso con il LARINI (latitante come gli altri esponenti del PSI, destinatari di tangenti e molto vicini all'onorevole CRAXI, Giovanni MANZI e Gianfranco TROIELLI) ed altri nella ricezione delle somme di denaro provenienti dalle imprese che effettuavano lavori della

M.M., sono stati ritenuti gravi dal Tribunale di Milano in sede di pronunzia sulla libertà personale, con ordinanza n. 502/92 TDL, confermata dalla Corte suprema di cassazione.

In tale ordinanza il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l'incarico di Presidente della M.M. conferito al DINI « era esclusivamente in funzione della ben diversa e più pregnante funzione di esattore da svolgere », intendendosi per tale funzione quella relativa alla riscossione di tangenti, materialmente incassate dal LARINI.

Ed in effetti il già citato Luigi CARNEVALE MIYNO nell'interrogatorio del 18 maggio 1992 affermava:

« Debbo dire che lo sviluppo della Metropolitana Milanese è stata l'occasione per i partiti tradizionali milanesi per procurarsi dei finanziamenti per le loro necessità. Mi spiego. Sin dai primi tempi della gestione NATALI – ma forse anche prima – si è creata l'usanza per cui in relazione ai vari appalti che la M.M. affidava alle imprese, queste poi riconoscevano una percentuale variabile nel corso degli anni e con riferimento ai diversi settori merceologici al sistema dei partiti.

In questo modo i partiti tradizionali milanesi (DC, PSI, PCI, PRI, PSDI) hanno avuto l'opportunità di assicurarsi un diverso canale di finanziamento rispetto a quello previsto dalla legge. Ciò per quanto mi risulta si è verificato dagli inizi del 1982 e sino al corrente anno 1992 periodo in cui io sono stato nel consiglio di amministrazione della M.M.

A proposito del consiglio di amministrazione della M.M. faccio presente che esso è composto da 11 membri tutti nominati dal consiglio comunale di Milano...

In sostanza e aldilà delle procedure burocratiche previste dalla legge i nominativi che vengono inseriti sono quelli prescelti dalle varie segreterie dei partiti e cioè da quelli che in ultima analisi sono stati i definitivi destinatari della riscossione delle tangenti di cui ho parlato ».

Si può quindi ritenere che la nomina di Claudio DINI e poi la sua riconferma alla presidenza della M.M. furono effettuate anche al preciso scopo di assicurare, tramite costui ed il LARINI, la riscossione e la destinazione finale delle tangenti relative agli appalti della Metropolitana milanese.

2) *I versamenti in sede nazionale.*

Recentemente sono stati accertati numerosi versamenti di denaro effettuati direttamente ai segretari amministrativi nazionali della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano.

Appaiono di particolare rilievo sul punto le dichiarazioni di alcuni imprenditori, e segnatamente di Mario LODIGIANI, Vincenzo LODIGIANI, Vincenzo ROMAGNOLI, Paolo PIZZAROTTI, Angelo SIMONTACCHI, Salvatore LIGRESTI, Luciano BETTI, Bruno BINASCO ed Enso PAPI.

Gli importi da ciascuno versati, che ammontano a svariati miliardi, risultano nel dettaglio dai vari interrogatori resi dai citati imprenditori. Qui si richiamano alcuni passaggi di tali interrogatori per delineare i meccanismi dei versamenti, mentre dei motivi si tratterà a proposito della qualificazione giuridica dei fatti.

Mario LODIGIANI nell'interrogatorio del 5 ottobre 1992 riferiva che « specie a partire da metà degli anni ottanta sempre più spesso » la LODIGIANI aveva ricevuto « richieste di contributi da parte della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano » e di essersi « reso conto che da un po' di anni una impresa come la LODIGIANI che voleva mantenersi nei piani migliori della imprenditoria italiana non poteva rinunciare ad essere presente » in quello che chiamava « albo dei partiti », « con ciò intendendo quell'insieme di imprese che come la LODIGIANI si sono fatte carico di sopperire alle esigenze economiche richieste dai partiti ».

Dopo aver spiegato che la LODIGIANI S.p.a. aveva contribuito in modo palese a sostenere DC e PSI, lo stesso aggiungeva di aver versato circa un miliardo all'anno « in nero » e per contanti ai segretari na-

zionali amministrativi della DC e del PSI e quindi complessivamente circa due miliardi all'anno senza iscriverli nei relativi bilanci e quindi senza rispetto della legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Come già aveva chiarito nell'interrogatorio del 5 maggio 1992, tali versamenti non erano però « sufficienti a tutelare le imprese sulla piazza di Milano » per ragioni non esattamente a lui note, in quanto « nei rapporti con le imprese i partiti milanesi facevano repubblica a sé ».

Vincenzo LODIGIANI nell'interrogatorio del 5 ottobre 1992, dopo aver tracciato una ricostruzione storica dei rapporti fra imprese e partiti politici, chiariva che negli ultimi anni si era instaurato un rapporto diretto e che, mentre alcune imprese avevano preferito intrattenere collegamenti con singoli esponenti politici, altre, fra cui la LODIGIANI S.p.a., avevano preferito « una via istituzionale », onde egli aveva versato direttamente denaro, parte nel formale rispetto della legge, ma per la gran parte (circa un miliardo all'anno per ciascuno dei due partiti) « in nero » alle segreterie amministrative della DC e del PSI. Ciò per esigenze di « difesa dell'impresa » dal momento che i versamenti alle segreterie nazionali assicuravano « gli opportuni interventi politici nei confronti di coloro che gestivano le commesse che la LODIGIANI riceveva onde evitare ostruzionismi di sorta », sicché, in generale, la LODIGIANI S.p.a. non aveva dovuto versare altre somme « salvi i casi particolari rappresentati dalla zona di Milano e quella di Reggio Calabria ».

Vincenzo ROMAGNOLI (interrogatorio del 13 ottobre 1992), oltre a fornire alcune indicazioni di dettaglio su pagamenti specificamente afferenti singoli lavori, affermava che « per tenere rapporti amichevoli con le forze politiche e per ottenere gradimento da parte delle stesse, o quanto meno per evitare ostacoli, nello svolgimento delle ... iniziative imprenditoriali » elargiva somme di denaro per sopperire alle difficoltà economiche di alcuni partiti da circa 20 anni e segnatamente negli ultimi 4 o 5 anni aveva corrisposto « complessivamente sui 400 o 500 milioni alla Democrazia cristiana e al Partito socialista italiano, oltre ad alcune sponsorizzazioni nell'ambito delle rispettive feste di partito, versando contanti, in nero, e cioè senza osservare le disposizioni sul finanziamento dei partiti, ai rispettivi segretari amministrativi nazionali, CITARISTI e BALZAMO ».

Paolo PIZZAROTTI (nell'interrogatorio del 22 ottobre 1992) riferiva di aver versato a mani dell'onorevole Vincenzo BALZAMO la complessiva somma di lire 500 milioni in tre soluzioni, oltre ad altre somme versate alla DC confermando fra le ragioni dei versamenti quelle già indicate da Vincenzo LODIGIANI.

Angelo SIMONTACCHI, già amministratore della TORNO S.p.a. (interrogatorio del 29 ottobre 1992) assumeva di aver personalmente « versato in nero ed in contanti la somma di 300-400 milioni all'anno per gli anni dal 1986 o 1987 e fino al 1991 per ciascun partito a mani del senatore Severino CITARISTI e dell'onorevole Vincenzo BALZAMO, segretari nazionali amministrativi rispettivamente della DC e del PSI ».

Salvatore LIGRESTI, nell'interrogatorio del 19 novembre 1992, affermava che il suo gruppo, tramite Luciano BETTI, aveva effettuato delle « elargizioni in denaro al segretario amministrativo del PSI nazionale onorevole BALZAMO », e che tali contributi « non erano finalizzati a specifici vantaggi ma a creare e mantenere buoni rapporti con i politici » e ad ottenere l'attenzione degli stessi sull'attività delle imprese del gruppo. In virtù di tali buoni rapporti e di tali attenzioni chiariva che non era stato necessario corrispondere denaro per l'assegnazione dei lavori sulla autostrada Milano-Serravalle. Più in generale, a dire del LIGRESTI, non era il gruppo « a sollecitare la buona riuscita di questa o di quella... iniziativa, ma erano gli esponenti politici a decidere autonomamente quale... di volta in volta sponsorizzare ».

Luciano BETTI, amministratore di PREMAFIN S.p.a. e addetto alla gestione finanziaria del gruppo LIGRESTI (interro-

gatorio del 23 novembre 1992) a sua volta dichiarava di aver versato a mani dell'onorevole Vincenzo BALZAMO « la somma di lire 800-900 milioni all'anno, in contanti, in più occasioni a sua richiesta », versando « complessivamente al PSI circa 7 miliardi a partire dalla fine del 1985 e fino al giugno 1991 ».

Bruno BINASCO, amministratore di ITINERA S.p.a. (interrogatorio del 3 dicembre 1992) affermava di aver ricevuto « richieste di denaro sia da CITARISTI che dal BALZAMO » e di aver versato, « a partire dalla fine del 1986 per la DC e dal 1987 per il PSI », « alla Democrazia Cristiana la somma di lire 2 miliardi e 200 milioni circa, mentre al PSI la somma di circa 1 miliardo e 300 milioni circa ... sempre in contanti e sempre in nero ed inoltre senza il rispetto delle norme sul finanziamento dei partiti ».

Enso PAPI, in sede di interrogatorio reso il 16 dicembre 1992, dichiarava di aver versato la somma di lire 300.000.000 al segretario amministrativo del PSI onorevole BALZAMO in epoca prossima alle elezioni dell'aprile 1992, su richiesta dello stesso che « aveva una lista di tutti i lavori o quantomeno dei principali lavori in quel momento svolti da COGEFAR IMPRESIT », versamento avvenuto in nero e per contanti.

La convergenza delle dichiarazioni autonomamente rese da diverse persone e l'ulteriore riscontro derivante dalla indicazione, in numerosi casi, della provvista delle somme destinate alle segreterie nazionali amministrative dei menzionati partiti, offrono un sicuro quadro probatorio della avvenuta effettuazione dei versamenti indicati.

Un altro versamento illecito a livello centrale è stato individuato sulla scorta di quanto riferito da Loris ZAFFRA, già segretario regionale del PSI per la Lombardia dal 1987 al 1989. Nell'interrogatorio reso il 23 dicembre 1992 egli riferiva che « nel PSI c'era una gran confusione con una pluralità di referenti ciascuno dei quali gestiva la sua parte, e gli organi istituzionali del partito avevano cura esclusivamente delle spese correnti e quindi necessità di ricercare » solo le relative limitate fonti, mentre il grosso delle entrate facevano riferimento a singoli referenti tanto politici quanto « economici ».

ZAFFRA chiariva che le spese delle strutture locali superavano le entrate derivanti da contribuzioni palesi per un importo di circa 200 milioni l'anno, cui egli aveva fatto fronte con entrate « in nero », fra le quali 280 milioni consegnatigli da Vincenzo BALZAMO, segretario amministrativo nazionale, in due soluzioni sempre in contanti. In proposito riferiva:

« Ricordo che nel consegnarmi il denaro il BALZAMO mi disse che lo stesso proveniva dalla Valtellina ... sicché io arguii che si trattava di denaro versato ... in relazione ai lavori effettuati in Valtellina.

L'abboccamento con BALZAMO avvenne in questo modo. Io avevo i miei problemi di quadratura del bilancio e per cercare di risolverli ne parlai con Bettino CRAXI. Ricordo che gliene parlai qui a Milano in Piazza Duomo n. 19 all'inizio del 1988, mi pare verso la primavera. Ricordo che feci un discorso abbastanza ampio a CRAXI, gli dissi che non si poteva andare avanti, che era necessario un finanziamento pubblico oppure si doveva provvedere in altro modo. CRAXI prese atto delle mie lamentele e mi disse di parlarne con BALZAMO. Io ho cercato BALZAMO prima a Brescia poi a Roma, l'ho trovato e ci siamo incontrati penso all'aeroporto (sempre all'ATA) e gli ho esposto le nostre difficoltà finanziarie. Sulle prime BALZAMO mi aveva detto che dovevamo arrangiarci perché lui soldi non ne aveva, poi sono riuscito a convincerlo e mi ha dato le due somme di cui ho riferito... Successivamente io informai CRAXI di aver sistemato la vicenda insieme a BALZAMO. Ricordo che nel nostro colloquio BALZAMO, per evitare di contribuire alle nostre spese, si mostrò molto meravigliato della mia richiesta dicendomi una frase del tipo: ma come, proprio voi che da Milano dovreste mantenere tutto il partito ».

Nell'ulteriore interrogatorio reso in data 4 gennaio 1993 lo ZAFFRA (dopo

aver espresso dubbi sulla individuazione della COGEFAR quale impresa erogante) ha precisato che, quando si incontrò con BALZAMO, costui era già a conoscenza del problema, tanto che lo ZAFFRA ne dedusse che era stato preavvisato dall'onorevole CRAXI delle esigenze finanziarie locali.

Oltre ai versamenti di denaro effettuati direttamente a livello nazionale risultano anche trasferimenti di somme illecitamente percepite dal livello locale del PSI a quello nazionale dello stesso partito.

Rilevano sul punto le dichiarazioni di Andrea PARINI (già segretario regionale del PSI fino al momento del suo arresto) e di Giampaolo PETAZZI (amministratore delle FERROVIE NORD MILANO ed esponente PSI).

Andrea PARINI, negli interrogatori del 29 giugno e del 3 luglio 1992, ha tra l'altro dichiarato d'avere intrattenuto abitualmente rapporti di natura politica con Luigi MARTINELLI (esponente della Democrazia Cristiana, e come il PARINI consigliere regionale) il quale in occasione di un incontro gli riferì di aver raccolto contributi a favore della DC e del PSI sulla base di un incarico che aveva ricevuto dal suo partito e dal predecessore di PARINI nella carica di segretario regionale del PSI, onorevole MORONI, aggiungendo di avere a disposizione una somma destinata al PSI. Chiesta conferma all'onorevole MORONI, questi consigliò al PARINI di trasferire la somma alla segreteria nazionale amministrativa del partito.

In un successivo incontro, intorno alla primavera del 1991, svoltosi nel suo ufficio di segretario politico regionale, il PARINI ricevette da MARTINELLI una busta contenente la somma promessa, e provvide successivamente a trasferirla a Roma consegnandola a PAGNANELLI Annibale, funzionario della segreteria amministrativa nazionale del partito negli uffici siti in Roma via Tomacelli.

Si è accertato che il denaro in questione era compendio del delitto di corruzione, siccome versato al MARTINELLI in correlazione ad autorizzazioni amministrative per l'apertura di discariche.

Giampaolo PETAZZI, nei vari interrogatori ai quali è stato sottoposto, ha riferito di aver ricevuto da imprenditori che partecipavano ad appalti per lavori e forniture alle FERROVIE NORD MILANO, elevate somme di denaro fra le quali qui rilevano 530 milioni di lire versati in più rate da Giorgio REGAZZONI della CASARALTA S.p.a., di cui 125 milioni il PETAZZI versò all'esponente DC Patrizio SGUAZZI e circa 400.000.000 in due tranches ad una persona della segretaria nazionale amministrativa del PSI inviatagli dal segretario regionale dell'epoca Sergio MORONI e che, sulla scorta delle indicazioni del PETAZZI, dovrebbe identificarsi nel già citato PAGNANELLI Annibale.

PARTE II

I RAPPORTI FRA L'ONOREVOLE CRAXI E I VERSAMENTI DI DENARO

1) *I rapporti fra l'onorevole CRAXI e i versamenti in sede locale.*

Va anzitutto rilevato che speciali rapporti tanto personali quanto politici erano intercorsi fra l'onorevole CRAXI ed Antonio NATALI, indicato da numerosissime persone come l'artefice del sistema di spartizione delle tangenti provenienti dal settore trasporti (e comunque dalla M.M. di cui era stato presidente) ed il percettore delle somme destinate al PSI o a sue articolazioni.

Tali rapporti erano talmente stretti che in data 4 aprile 1985 il difensore di fiducia del NATALI (che si trovava sottoposto a misura restrittiva della libertà personale nell'ambito del procedimento n. 990/83 F relativo alla percezione di tangenti versate dalla fallita società ICOMEC) chiese al giudice istruttore il rilascio di un permesso di colloquio con il NATALI all'onorevole CRAXI « avendo quest'ultimo espresso la necessità di parlare con l'imputato di problemi politici ed organizzativi del partito ».

Il giudice istruttore, in pari data rilasciò un permesso straordinario di colloquio con Antonio NATALI all'onorevole CRAXI che, all'epoca, rivestiva la carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

L'avvocato Giuseppe D'AMATO che peraltro è sottoposto ad indagini nel presente procedimento per concorso in corruzione, interrogato in data 9 gennaio 1993 riferiva:

« Prendo visione di una istanza a mia firma, in copia, datata 4 aprile 1985. Sono stato io a redigere l'istanza indirizzandola al giudice istruttore.

Io difendevo il senatore Antonio NATALI insieme al professor LANZI. Ricordo che il NATALI era particolarmente prostrato per la detenzione e io avevo riferito la circostanza ai suoi familiari, a sua moglie Pina e alla figlia Silvia. Dopo qualche giorno o la signora Pina o Silvia mi dissero: "C'è Bettino che vuole andare a trovare mio marito (o papà, come ho detto non mi ricordo bene) che sta male". Io risposi che era necessario un permesso di colloquio, e dopo qualche giorno i familiari del NATALI mi hanno incaricato di richiedere il colloquio per CRAXI. Io ho chiesto ed ottenuto il permesso di colloquio, che mi pare però non sia stato utilizzato perché nel frattempo il NATALI è stato rimesso in libertà. ».

D'AMATO precisava peraltro che i motivi del colloquio, per quanto riferitogli erano solo quelli di far visita al NATALI e di aver egli indicato la riportata necessità di parlare di problemi politici ed organizzativi del partito perché riteneva che in tal modo sarebbe stato più facilmente ottenibile il permesso.

Si ignora se il permesso in questione fu oppure no utilizzato dall'onorevole CRAXI atteso che di lì a poco il NATALI fu scarcerato.

A prescindere dall'effettivo utilizzo del permesso e dai motivi per i quali fu richiesto, il fatto è inequivoco indice dei rapporti personali esistenti tra Antonio NATALI e l'onorevole CRAXI.

Rapporti altrettanto stretti legano l'onorevole CRAXI a Claudio DINI, subentrato al NATALI nella carica di presidente della M.M., ed a Silvano LARINI (materiale percettore delle tangenti indirizzate al PSI o a sue articolazioni), suoi intimi amici e frequentatori.

Il DINI si è limitato ad affermare di aver accettato l'incarico di presidente della M.M. su reiterate sollecitazioni del suo predecessore Antonio NATALI.

Risulta però dagli atti che la nomina e poi la riconferma del DINI (e si rammenta quanto già detto sul significato di tale nomina in relazione alla percezione e destinazione delle tangenti derivanti dagli appalti) furono volute personalmente dall'onorevole CRAXI.

Ha riferito infatti Sergio RADAELLI, esponente socialista molto vicino all'onorevole Paolo PILLITTERI e collettore di elevate somme di denaro provenienti dalla A.T.M., nell'interrogatorio del 19 giugno 1992:

« ...io non ero ammesso nella cerchia di coloro che contavano e cioè i vari PILLITTERI, TOGNOLI, GANGI, DINI, LARINI ed altri che frequentavano il quarto piano di piazza Duomo 19 e cioè gli uffici di CRAXI. Io in molti anni sono stato ricevuto solo una volta da CRAXI per cinque minuti. Voglio ancora far presente che PILLITTERI mi riferì di avermi proposto quale presidente della metropolitana ma che suo cognato CRAXI aveva preferito far riconfermare DINI. Non mi furono spiegate le ragioni di ciò ma io ritenni che si fosse voluto evitare di squilibrare i gruppi a favore di PILLITTERI. ».

Più incisivamente ancora in data 11 gennaio 1993 (precisando analoghe dichiarazioni del 30 dicembre 1992), il RADAELLI affermava:

« ...per quanto riguarda la M.M. questo tipo di designazione è sempre stato un po' anomalo nel senso che in precedenza veniva tutto gestito da NATALI Antonio (intendo dire sia la carica istituzionale di presidente della M.M. sia quella di fatto di collettore di contributi da parte delle imprese appaltatrici e fornitrici della

M.M. stessa) e successivamente, per quanto mi consta personalmente e per quanto era noto nell'ambiente politico, la indicazione del nome del presidente DINI Claudio venne effettuata direttamente dal segretario nazionale del PSI Bettino CRAXI e la indicazione del referente del PSI tra sistema delle imprese operanti nella metropolitana e sistema dei partiti nella persona di LARINI Silvano venne pure indicata dall'onorevole Bettino CRAXI. ».

Loris ZAFFRA, nell'interrogatorio reso il 4 gennaio 1992, dopo aver affermato che le designazioni nelle varie aziende pubbliche di « spettanza » del PSI venivano effettuate tra varie « famiglie », così si esprimeva:

« Per quanto riguarda la METROPOLITANA MILANESE invece la situazione era un po' diversa dapprima perché vi era l'onorevole NATALI nella sua duplice funzione (presidente della M.M. e gestore delle contribuzioni provenienti dal sistema delle imprese operanti nella M.M. stessa) e poi perché il nuovo presidente DINI Claudio venne nominato su indicazione dell'onorevole Bettino CRAXI che lo preferì al candidato proposto dal sindaco PILLITTERI e cioè RADAELLI Sergio.

Per quanto riguarda LARINI Silvano egli non aveva cariche formali di rilievo nel partito anche se era risaputo che si occupava di questioni finanziarie riguardanti il partito stesso. Il LARINI era amico stretto ed intimo dell'onorevole Bettino CRAXI e certamente non ha mai riferito su questioni finanziarie alla segreteria regionale nel periodo in cui io sono stato segretario regionale. ».

Lo ZAFFRA chiariva anche che l'onorevole CRAXI aveva incontri periodici, di solito ogni lunedì, con varie persone fra le quali Salvatore LIGRESTI, Gianfranco TROIELLI (attualmente latitante), talora con Giovanni MANZI (attualmente latitante), mentre il LARINI (pure latitante) era con l'onorevole CRAXI « in tale intimità da non aver bisogno nemmeno di fare la fila al lunedì mattina ».

Riguardo a Claudio DINI riferiva di conoscerlo bene e di avergli detto più volte di non comprendere perché avesse accettato la carica di presidente della M.M. « in quanto era risaputo da tutti che lì circolava un sacco di denaro proveniente da tangenti » sicché gli sembrava rischiosa l'intromissione in certe vicende. Il DINI gli aveva fatto però presente « che non poteva fare a meno di assumere e mantenere quella carica perché ciò gli era stato richiesto espressamente dall'onorevole Bettino CRAXI ».

Analoghe dichiarazioni su tali rapporti sono state rese (con interrogatorio in separato procedimento ed acquisito agli atti sul quale si tornerà) da MILANI Gianstefano, altro esponente del PSI e deputato al Parlamento nella scorsa legislatura:

« Con riferimento al DINI debbo dire che era fatto assolutamente notorio ed anche a me personalmente noto che il DINI e il LARINI operavano al di fuori di qualunque controllo da parte delle formali strutture territoriali del partito in virtù di uno speciale rapporto di amicizia che li legava all'onorevole Bettino CRAXI Segretario nazionale del partito.

Fatta eccezione per la formale carica di presidente della metropolitana ricoperta dal DINI, nessuno nelle strutture locali del partito era esattamente a conoscenza delle loro attività.

D'altra parte LARINI è amico intimo da antica data di Bettino CRAXI sicché nessuno avrebbe mai fatto domande sulla sua attività. ».

Reinterrogato in data 8 gennaio 1993 nel presente procedimento, il MILANI ribadiva:

« Con riferimento a LARINI conosco lo stesso in quanto è molto conosciuto nell'ambiente socialista, ma non come uomo di partito ... bensì come "uomo di famiglia" nel senso che egli è sempre stato un amico personale dell'onorevole Bettino CRAXI e ne esercitava influenza riflessa.

Insomma il LARINI è sempre stato uomo di stretta fiducia dell'onorevole

CRAXI e ritengo di poter escludere pertanto che egli possa aver agito nell'ambito della Metropolitana milanese senza riferire, portare a conoscenza o accordarsi prima con l'onorevole CRAXI stesso.

Il LARINI è anche grande amico del Claudio DINI ed è stato il LARINI che ha messo in contatto l'architetto DINI con l'onorevole CRAXI. Naturalmente con l'andar del tempo il DINI si è ritagliato un proprio spazio e amicizia con l'onorevole CRAXI tanto ... (da) essere diventato frequentatore della villa di CRAXI ad HAMMAMET.

Allorché si trattò di sostituire il senatore NATALI alla presidenza della M.M., fu CRAXI che optò per il DINI perché aveva bisogno di una persona che si appalesasse presentabile per le proprie capacità tecniche, ma era nota a tutti l'indiscussa amicizia e l'ottimo rapporto di fiducia tra DINI-LARINI-CRAXI. ».

I rapporti personali fra l'onorevole CRAXI e Silvano LARINI sono del resto documentati dalla copia di una lettera (sequestrata in sede di perquisizione effettuata nei confronti del LARINI e priva di data, ma che, come si desume dagli allegati ai quali si fa riferimento nel testo della stessa, dovrebbe essere stata scritta in epoca prossima al 23 aprile 1990), nella quale il LARINI si rivolge all'onorevole CRAXI in forma molto affettuosa e confidenziale e, nel comunicargli le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato della S.p.a. a capitale pubblico LOMBARDIA RISORSE (determinate anche dalla decurtazione degli emolumenti) fa riferimento ad un intervento operato sette anni prima dall'onorevole CRAXI affinché tale carica gli fosse conferita.

I collegamenti fra Silvano LARINI e la più stretta cerchia delle persone legate con vincoli personali o politici all'onorevole CRAXI sono desumibili anche da partecipazioni societarie del LARINI.

Con nota n. 63/UG/VI/2ª del 9 gennaio 1993 il Nucleo regionale di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano riferiva una serie di interrelazioni riassumibili nel seguente schema:

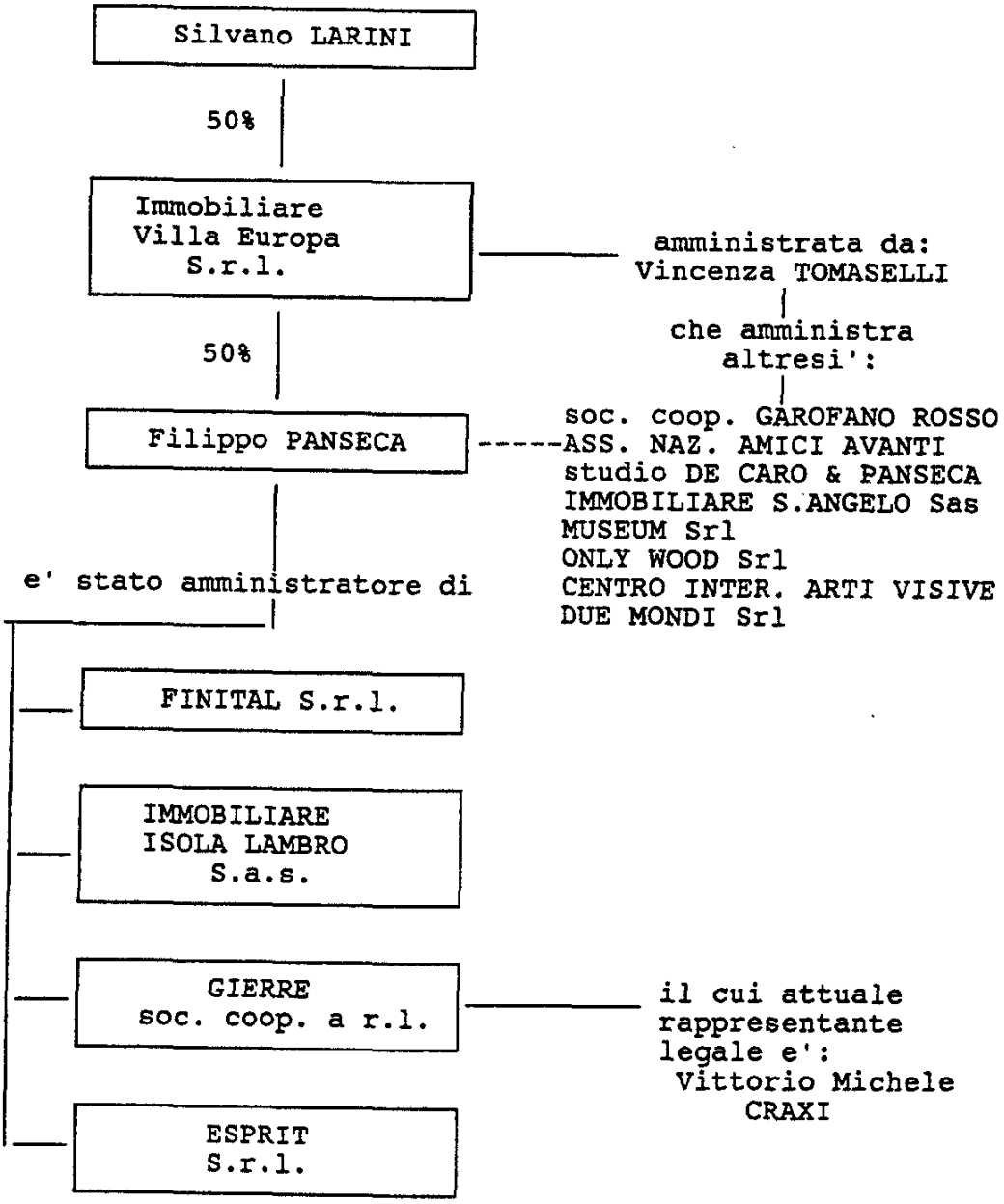
Silvano LARINI
50%
Immobiliare Villa Europa S.r.l.
amministrata da: Vincenza TOMASELLI
che amministra altresi':
50%
Filippo PANSECA
soc. coop. GAROFANO ROSSO
ASS. NAZ. AMICI AVANTI
studio DE CARO & PANSECA
IMMOBILIARE S.ANGELO Sas
MUSEUM Srl
ONLY WOOD Srl
CENTRO INTER. ARTI VISIVE
DUE MONDI Srl
e' stato amministratore di
FINITAL S.r.l.
IMMOBILIARE ISOLA LAMBRO S.a.s.
GIERRE soc. coop. a r.l.
il cui attuale rappresentante legale e': Vittorio Michele CRAXI
ESPRIT S.r.l.

Ma l'esistenza di stretti rapporti personali fra l'onorevole CRAXI, Claudio DINI e Silvano LARINI e la loro designazione da parte sua alla funzione di « esattori » (materialmente il LARINI) delle tangenti non sono i soli elementi a carico dell'onorevole CRAXI.

Si deve infatti ritenere che l'onorevole CRAXI sia stato il destinatario finale (direttamente o per interposta persona, a titolo proprio o quale esponente di articolazioni partitiche a lui riconducibili) di tutto o parte il denaro percepito dal LARINI.

È provato che, oltre agli ingenti versamenti a mani del LARINI, altre notevoli somme destinate al PSI sono state percepite da RADAELLI, MANZI, TROIELLI, PETAZZI ed altri.

In siffatto contesto la situazione finanziaria del PSI locale avrebbe dovuto essere più che florida, ed invece le indagini hanno permesso di constatare difficoltà economiche incompatibili con la destinazione di somme così elevate alle strutture formali del partito.

Loris ZAFFRA, nel corso dell'interrogatorio reso il 23 dicembre 1992, preso atto che erano stati accertati versamenti per miliardi di lire agli indicati esponenti locali del Partito Socialista Italiano, affermava di essere stato a conoscenza che le persone citate si occupavano di questioni finanziarie legate alle opere pubbliche, ma di non aver mai immaginato « che le dimensioni fossero quelle poi emerse nel corso dell'indagine ».

ZAFFRA così proseguiva:

« In ordine alla destinazione delle somme raccolte dalle persone citate io posso dire con sicurezza che le stesse non sono state percepite dalla struttura regionale e da quella provinciale del partito se non in quelle minime misure indicate nel corso dell'interrogatorio. Io ho sempre pensato che la stragrande maggioranza del denaro raccolto venisse destinato o al partito in sede nazionale o a campagne elettorali. Per quel che posso dire io esisteva un discorso economico separato per ciascun referente politico, praticamente assoluto fino a quando si è cercato di introdurre una struttura amministrativa in sede locale.

Posso dire che RADAELLI e MANZI facevano riferimento particolare a PILLITTERI (RADAELLI era il candidato di PILLITTERI per la presidenza M.M., ma gli è stato preferito DINI amico di CRAXI), LARINI era intimo di CRAXI... ».

Oreste LODIGIANI, segretario amministrativo del PSI per la LOMBARDIA e già Deputato al Parlamento, ha riferito della situazione di difficoltà finanziaria in cui il partito versava (affitto arretrato da pagare, canoni telefonici scaduti ecc.) e delle iniziative da lui adottate per fronteggiare tale situazione, fra cui l'accensione di una fideiussione personale per finanziare l'avvio di attività editoriali idonee a garantire entrate adeguate.

Pur confesso rispetto ai fatti contestati e ad altri non noti all'Ufficio al momento dell'interrogatorio, anche il LODIGIANI ha escluso di aver mai ricevuto somme di denaro da RADAELLI o LARINI.

Le affermazioni di Oreste LODIGIANI sono in sintonia con quelle del segretario regionale Andrea PARINI sicché si può ragionevolmente escludere che, nei periodi in cui rivestirono la carica di segretario regionale Loris ZAFFRA e Andrea PARINI, le ingenti somme in questione siano state, quanto meno nella enorme misura in cui sono state riscosse, destinate alle formali strutture territoriali del PSI milanese.

Tale situazione riguardava non solo il livello regionale del partito, ma anche quello provinciale e quello cittadino, atteso che i bilanci erano unificati e vi era una sola gestione.

Si ignora se ed in quale misura il LARINI possa aver versato somme alle strutture locali del PSI durante il periodo intermedio nel quale la carica di segretario regionale fu ricoperta dall'onorevole MORONI, ma certo non poteva trattarsi di somme rilevanti dal momento che all'assunzione delle funzioni da parte del LODIGIANI esistevano debiti e che anche in precedenza la situazione era ben poco florida dal punto di vista finanziario se-

condo quanto riferito dal « tesoriere » Luigi PANICO e dalla impiegata amministrativa Clara PRIGIONE, che comunque hanno a loro volta escluso di aver mai ricevuto denaro dal LARINI.

Interrogato sul punto specifico in data 8 gennaio 1993 Oreste LODIGIANI riferiva:

« Non trovai alcuna traccia da cui si potesse desumere che LARINI Silvano abbia fatto pervenire direttamente o indirettamente denaro alla Federazione del PSI; intendo dire che non risultava da nessuna documentazione, nemmeno ufficiosa, e nessuna persona all'interno della federazione o che avesse comunque a che fare con le problematiche delle entrate e delle uscite della federazione stessa mi ha mai riferito di aver ricevuto denaro dal LARINI. L'unica cosa che posso dire è che era noto nell'ambiente che il LARINI fosse amico personale di Bettino CRAXI da lunga data ».

Sergio RADAELLI (persona molto vicina all'onorevole PILLITTERI), dal canto suo, ha ammesso d'aver ricevuto denaro di cui ha precisato la destinazione successiva (quasi sempre e prevalentemente a singoli uomini politici quali PILLITTERI e TOGNOLI e non alle formali strutture del partito), consentendo l'individuazione di un conto svizzero su cui sarebbero in giacenza circa 8.000.000.000 di lire (ed in relazione al quale è stata avviata rogatoria nella Confederazione elvetica), ma la cui riconducibilità al PSI in quanto tale è stata pubblicamente smentita dall'allora commissario regionale onorevole Giuliano AMATO.

Se, oltre alle somme percepite dal LARINI, disponibilità bancarie di tale entità avessero fatto capo alle *formali* strutture locali del partito e non a singole personali articolazioni, sarebbe stato invero singolare che il segretario amministrativo regionale Oreste LODIGIANI, all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovasse a dover fronteggiare situazioni debitorie e costretto ad effettuare fideiussioni personali per ricorrere al credito.

D'altra parte il segnalato trasferimento di denaro dal livello centrale del partito al segretario regionale lombardo ZAFFRA e le doglianze di BALZAMO sul fatto che, se mai, Milano avrebbe dovuto provvedere alle esigenze di tutto il partito, **farebbero supporre che le somme non pervenute alle strutture locali non siano state versate neppure alla segreteria nazionale amministrativa.**

Il contesto ora delineato costituisce riscontro ad alcune dichiarazioni attribuite al LARINI.

Tali dichiarazioni sono state riferite sia da CARNEVALE MIYNO Luigi che da PRADA Maurizio.

Nell'interrogatorio del 18 maggio 1992 Luigi MIYNO CARNEVALE affermava:

« Con riferimento al predetto denaro ricevuto dal LARINI costui nelle varie occasioni in cui aveva modo di prendere i soldi diceva che una parte l'avrebbe consegnata a "quelli di Corso Magenta" intendo con ciò alla federazione del Partito Socialista Italiano di Corso Magenta Milano, ed un'altra parte "in piazza Duomo" intendendo con ciò riferirsi all'onorevole Bettino CRAXI...

Il LARINI di fatto si è occupato di queste riscossioni fino a metà anno 1991 circa. Capitò infatti che un giorno dell'anno scorso LARINI convocò a casa sua me e PRADA e ci riferì che da un po' di tempo Bettino CRAXI non era più contento per come andavano i finanziamenti provenienti dagli appalti della Metropolitana. LARINI ci riferì di essere stato redarguito da CRAXI di disattenzione ed insieme a lui di essere stato redarguito anche DINI di disattenzione. Mi spiego. In quel periodo era uscita fuori la storia del 20 per cento che gli imprenditori impiantisti pagavano a titolo di tangente per gli appalti della Metropolitana ed allora nacque l'equivoco per cui taluni ritennero che tale era la quota di tangente per tutti i sistemi degli appalti. Ciò naturalmente non era vero però questo fatto evidentemente contribuì a far ritenere che io o PRADA non versavamo l'intera quota spettante al PSI al LARINI. Egli ci pregò di

essere più precisi e noi (io e PRADA) ribadimmo che mai eravamo venuti meno agli accordi presi ».

Le menzionate dichiarazioni del CARNEVALE hanno trovato integrale conferma in quelle di PRADA Maurizio in data 5 gennaio 1993:

« Con riferimento ai rapporti intervenuti tra me e il LARINI ribadisco che inizialmente io trattavo le questioni inerenti la spartizione del denaro proveniente dall'impresa M.M. con il presidente NATALI Antonio. Senonché nel 1987, allorché divenne senatore, subito dopo essere stato inquisito dalla magistratura milanese per fatti di corruzione alla M.M. il NATALI non volle più interessarsi di questioni relative alla ricezione di denaro dagli imprenditori. In quel periodo fui avvicinato, non su segnalazione del NATALI, da tale LARINI Silvano che mi disse che da allora in poi si sarebbe occupato lui di ricevere per conto del PSI la quota parte spettante a detto partito del denaro proveniente dalle imprese che operavano nell'ambito M.M. Io non ebbi difficoltà a credere che il LARINI fosse veramente il nuovo referente voluto dai vertici di detto partito perché il LARINI era persona conosciuta nell'ambiente milanese come personale amico dell'onorevole Bettino CRAXI e quindi godeva di un personale prestigio che ne faceva una persona affidabile. Io naturalmente feci presente successivamente al NATALI che avrei continuato a pagare a LARINI ed egli mi disse che ne era a conoscenza.

A me personalmente il LARINI non riferì mai la destinazione del denaro. Debbo però riferire che in effetti un giorno ci trovammo nell'abitazione di LARINI io ed il CARNEVALE ed in tale occasione il LARINI riferì sia a me che a CARNEVALE che da un po' di tempo l'onorevole CRAXI non era più contento per come andavano i finanziamenti provenienti dagli appalti della M.M. Il LARINI ci riferì che CRAXI lo aveva anche redarguito dicendogli che era disattento nel controllare l'elargizione di denaro di spettanza del PSI. Debbo dire che in quel periodo nell'ambiente si sapeva che gli imprenditori impiantisti pagavano una cifra superiore in percentuale rispetto agli imprenditori edili e quindi nacque l'equivoco per cui si pensava che noi che ci occupavamo di ricevere il denaro dagli imprenditori edili ne intascavamo in proprio una parte senza rendere conto ai rispettivi partiti. Ciò naturalmente non era vero ma ingenerò quell'equivoco per cui il LARINI ci pregò di essere più precisi proprio perché appunto lui era stato redarguito al riguardo in tale senso dall'onorevole Bettino CRAXI. Il LARINI d'altronde sapeva bene che le imprese edili pagavano dei punti percentuali inferiori rispetto alle imprese impiantistiche e quindi sapeva che io e CARNEVALE non eravamo mai venuti meno agli accordi presi. ».

Un ulteriore elemento di riscontro alle affermazioni di CARNEVALE e PRADA (ed a quelle di LARINI da costoro riferite) è offerto dalle affermazioni di MILANI Gianstefano rese a chiarimento del contenuto di una intercettazione (il cui testo di sintesi si allega) di conversazione telefonica intercorsa fra il MILANI e altra militante socialista Carla BRUSCHI, alla quale il MILANI appare particolarmente legato, sicché appaiono genuine sotto il profilo della spontaneità e della non precostituzione del contenuto.

Nel corso della telefonata n. 249 del 10 giugno 1992 registrata sull'utenza n. 8463664 il MILANI, commentando l'arresto del DINI e le ricerche del LARINI, aveva escluso ogni suo collegamento al DINI e fatto riferimento a costui come appartenente alla « famiglia stretta » ed al fatto che il LARINI avrebbe preso i soldi per CRAXI.

Richiesto di spiegare il significato della conversazione telefonica, nell'interrogatorio reso in data 11 dicembre 1992 (nell'ambito di separato procedimento e poi acquisito agli atti) il MILANI ribadiva che il suo pensiero era esattamente « che LARINI fosse destinatario di somme dirette non a lui o ad articolazioni locali del

partito, ma in diretta relazione all'onorevole CRAXI », spiegando poi le ragioni sulle quali fondava tale affermazione e cioè la struttura verticistica del PSI milanese e gli strettissimi legami fra DINI, LARINI e l'onorevole CRAXI.

Sulla base dei fatti fin qui rassegnati appaiono sussistere gravi indizi di reità a carico dell'onorevole CRAXI in ordine al concorso nella perpetrazione dei reati relativi ai finanziamenti illeciti provenienti dalla M.M. e nell'essere lo stesso onorevole CRAXI (privatamente o quale espressione di articolazioni del PSI, direttamente o per interposta persona) il destinatario finale delle ingenti somme versate al LARINI.

2) *I rapporti fra l'onorevole CRAXI e i versamenti in sede nazionale.*

Dalla conclusione alla quale si è pervenuti circa il concorso dell'onorevole CRAXI nella percezione di denaro proveniente dagli appalti della M.M. e del passante ferroviario derivano alcune importanti implicazioni:

l'onorevole CRAXI conosceva l'ammontare delle somme pervenute dal LARINI al punto di poterlo accusare di disattenzione a fronte dell'equivoco sorto sulle diverse percentuali pagate da imprese di impiantistica e da imprese edili;

ciò significa allora che l'onorevole CRAXI era a conoscenza del collegamento delle somme agli appalti della M.M. e che conoscendo le ragioni di tali erogazioni doveva anche sapere che essi avvenivano in quanto i versamenti in sede nazionale non assicuravano « copertura » rispetto alla realtà politica milanese, per l'evidente motivo che gli stessi gruppi o imprese (LODIGIANI, TORNO, COGEFAR IMPRESIT, ROMAGNOLI, LIGRESTI, PIZZAROTTI e altri) versavano a livello centrale somme che dovevano porli al riparo in generale da maggiori richieste, ma corrispondevano poi ulteriori elevatissime somme per i lavori appaltati da enti ed aziende pubbliche milanesi, ove si operava in deroga alle « regole » generali;

l'onorevole CRAXI doveva perciò conoscere anche le ragioni che presiedevano ai versamenti nazionali, tanto più che avvenivano ad opera degli stessi gruppi o imprese, fra cui quello riconducibile a Salvatore LIGRESTI di cui era amico personale;

ma poiché l'onorevole CRAXI non era un estraneo alla struttura centrale del partito (anzi ne era il massimo esponente ed evidentemente concorreva non solo alle decisioni di spesa, ma anche a quelle di entrata che ne erano il presupposto) e poiché era direttamente e personalmente coinvolto a livello locale nelle attività illecite di cui si è detto, doveva essere a conoscenza, almeno nelle linee generali, della esistenza di somme illecitamente pervenute al partito.

Tali valutazioni trovano un primo sostegno nella enorme sproporzione fra le poste ufficiali di bilancio e le entrate (e quindi le disponibilità) reali del partito già nella sola misura accertata dalle indagini fino ad ora espletate.

Basti pensare che nell'ultimo bilancio pubblicato, quello del 1990 (vedi *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992, supplemento al n. 108) i contributi di terzi, costituenti veri introiti, ammontano a soli 400.000.000 di lire circa, a fronte dei ben 30 miliardi circa, accertati come versamenti in nero, in vari anni, nell'ambito del presente procedimento ed in quello a carico di Nevol QUERCI.

Ne consegue che la gestione extra contabile non era sporadica ed occasionale, ma sistematica ed ingente, sì da non poter dipendere dalla personale iniziativa dell'onorevole Vincenzo BALZAMO e dei suoi collaboratori, senza il consenso ed il concerto dell'onorevole CRAXI.

Ad ulteriore conforto non solo della consapevolezza dei versamenti, ma anche del concorso dell'onorevole CRAXI nei reati relativi alla percezione extra contabile di denaro in sede nazionale va detto che se, come ancora si ribadirà, le somme

venivano versate al fine di ottenere « coperture » politiche da parte del PSI e l'intervento del partito sui propri esponenti che ricoprivano cariche pubbliche, tali coperture e tali interventi (la cui importanza è desumibile dalla considerevole entità delle somme pagate) non potevano essere (almeno in una situazione di assoluto controllo delle strutture formali del partito da parte dell'onorevole CRAXI quale è stata riferita) garantite dal solo segretario amministrativo, senza accordo con il segretario politico.

Queste considerazioni, di per sé indizianti, in quanto incontrovertibili sul piano logico, circa il coinvolgimento dell'onorevole CRAXI anche nei versamenti effettuati al livello centrale del PSI hanno trovato peraltro conforto in numerose e specifiche risultanze processuali.

Anzitutto assume rilievo in tal senso il colloquio fra ZAFFRA e l'onorevole CRAXI nel quale fu rappresentata la situazione finanziaria e la necessità di provvedervi con il finanziamento pubblico o in altro modo e nella successiva comunicazione all'onorevole CRAXI da parte di ZAFFRA « di aver sistemato la vicenda insieme a BALZAMO ».

In secondo luogo Giacomo MANCINI, già segretario del Partito socialista italiano, escusso in data 18 novembre 1992 descriveva il rapporto tra il partito stesso e le imprese, riferendosi a più fasi storiche, nel modo seguente:

« QUARTA FASE: PERIODO DEL POST-MIDAS: Mi riferisco al periodo che va dal momento in cui ha assunto la dirigenza della segreteria politica l'onorevole Bettino CRAXI fino ad oggi. È il periodo in cui l'onorevole Bettino CRAXI diventa anche Presidente del Consiglio. Insomma inizia e si espande una nuova era del Partito socialista piena di opulenza e di ricchezza. Nascono grandi ambizioni politiche, grandi desideri di espansione e la politica da spirito di servizio finisce per diventare politica spettacolo. Predomina la cultura dell'immagine, quella della propaganda ed allora si spendono somme enormi per stampati, manifesti, poster, viaggi, libri, modi di vivere non confacenti; è il periodo in cui non si bada a spese perché parallelamente viene creato un sistema più proficuo di entrate, e ciò in aggiunta ai fondi previsti dalla legge sul finanziamento ai partiti. Mi riferisco in particolare a grossi gruppi imprenditoriali – tra cui la MONTEDISON, LIGRESTI e il suo Gruppo, il Gruppo BERLUSCONI probabilmente. L'operazione ENIMONT è sicuramente connessa a vantaggi patrimoniali del Partito socialista. Insomma nel giro delle grandi operazioni finanziarie il Partito socialista occupa una posizione centrale nel senso che è l'ago della bilancia e quindi anche al PSI vengono versate somme di denaro per ottenere l'avallo in operazioni di rilevante consistenza.

Preciso infine che la posizione del Segretario Amministrativo – e dell'onorevole BALZAMO nella specie – è stata sicuramente quella di referente nelle questioni riguardanti i singoli appalti ma non può considerarsi la figura centrale del complesso delle operazioni politiche e finanziarie che hanno avuto come protagonista con gli altri partiti anche il Partito socialista nella persona del suo segretario onorevole Bettino CRAXI, al quale quindi devono riferirsi anche le decisioni sulle entrate provenienti dai gruppi finanziari in questione. Mi riferisco sia alle entrate effettuate nel rispetto della legge sul finanziamento ai partiti (che è una minima cosa) sia e soprattutto alle entrate provenienti al di fuori della legge sul finanziamento ai partiti o addirittura da accordi non leciti ».

Sulla consapevolezza da parte dell'onorevole CRAXI dei finanziamenti illeciti ed anzi sulla scelta compiuta da lui personalmente delle persone preposte alla raccolta dei finanziamenti si è espresso anche Nevol QUERCI nell'interrogatorio reso il 14 dicembre 1992:

« È vero che in questi ultimi anni si è formata una ristretta schiera di circa una ventina di imprenditori ... che, da una parte, si sono occupati di contribuire alle spese della DC e del PSI versando dei

contributi anche al di fuori della legge sul finanziamento ai partiti e, dall'altra, di venire privilegiati nell'ambito della ricerca del contraente da cui acquistare gli immobili in questione. Si era formata, cioè, una aspettativa dei partiti (DC e PSI) per cui, periodicamente, avvenivano dei versamenti da parte dei predetti imprenditori alle rispettive Segreterie nazionali.

Di converso erano le stesse segreterie nazionali della DC e del PSI (per quanto mi riguarda in persona del segretario amministrativo onorevole Vincenzo BALZAMO) che mi segnalavano il "via libera" all'acquisto di immobili in questione presso le imprese che si erano dimostrate amiche dei partiti (nel senso che si erano dimostrate sensibili al versamento di contributi ai partiti stessi).

Per quanto riguarda l'INADEL – di cui ho diretta conoscenza ed esperienza – posso dire che, in relazione a tutti gli acquisti di cui all'elenco da me prodotto, essi riguardano imprenditori di cui avevo segnalazione di « via libera » dal partito...

A fronte degli acquisti di cui all'allegato elenco, in alcuni casi, gli imprenditori hanno provveduto alle contribuzioni direttamente con le segreterie nazionali dei partiti (e per quanto riguarda l'INADEL, sotto la mia gestione, con l'onorevole Vincenzo BALZAMO) ed io avevo successivamente il "via libera" all'operazione e, in altri casi, gli imprenditori avevano provveduto a versare a me direttamente quelle somme che avevano concordato di versare direttamente con la segreteria nazionale del PSI...

Mi rendevo e mi rendo conto che il partito, per sopravvivere, ha bisogno di denaro indipendentemente da una certa linea politica che potevo non condividere, come di fatto non condivido, peraltro, sapevo e so che nei posti chiave di determinati Enti, fra cui l'INADEL, vengono messe delle persone di cui il partito ha fiducia anche perché in grado di farsi carico di far pervenire contributi al partito stesso; d'altronde, sapevo che un mio eventuale voltafaccia avrebbe comportato una mia immediata emarginazione e la revoca del mio incarico. ».

Richiesto allora da chi fosse stato designato alla presidenza dell'INADEL, indicava il segretario politico del PSI in persona dell'onorevole Bettino CRAXI.

Chiariva quindi che il segretario amministrativo era nominato dalla direzione nazionale del partito su designazione del segretario politico e, richiesto se il segretario politico fosse messo a parte delle modalità di finanziamento da lui descritte, rispondeva:

« Debbo dire che in effetti l'onorevole BALZAMO non poteva non mettere a conoscenza il responsabile politico dell'entità e provenienza dei finanziamenti sopra indicati. In altri termini ritengo che l'onorevole Bettino CRAXI ne sia a conoscenza. D'altronde l'onorevole CRAXI lo ha anche ammesso in sede parlamentare dimostrando una chiarezza ed un coraggio che altri non hanno avuto ».

Nell'interrogatorio del 5 novembre 1992 Carlo MARAFFI, direttore generale del catasto, rendeva dichiarazioni convergenti con quelle del QUERCI in tema di acquisto di immobili da parte di enti pubblici:

« Nella questione relativa all'acquisto degli immobili che necessitano al Ministero delle finanze è intervenuto un accordo a livello politico fra le due Segreterie Nazionali politiche della DC e del PSI anche in relazione alle modalità di reperimento degli immobili stessi...

Preso atto di questa valutazione politico-operativa del Ministro si è scatenato nel mondo imprenditoriale una richiesta di diventare venditori degli immobili che il ministero riceveva ...

È proprio in questa fase che si instaura un abboccamento fra il sistema politico e il sistema imprenditoriale ed in pratica a livello politico, nel caso in specie, è intervenuto un accordo fra le due segreterie nazionali della DC e del PSI onde sponsorizzare e privilegiare le offerte di vendita di determinati imprenditori. Sta di fatto ... che ci è stato fatto presente che, tenuto conto delle necessità più impellenti del

Ministero delle finanze dovevano privilegiarsi le seguenti soluzioni:

per gli uffici di Milano: acquisto a trattativa privata di complessi immobiliari offerti da società del Gruppo Ligresti;...

Tutti pertanto ci siamo attivati e abbiamo portato in porto gli acquisti secondo i desideri del Sistema politico... Da quel momento tutta la struttura amministrativa del Ministero si è mossa con la massima celerità ... per definire ed avallare in modo formale decisioni politiche e scelte di acquisto già decise a livello di segreterie politiche dei partiti interessati (DC – PSI).

Per quanto riguarda la compravendita della Premafin ... si è trattato, anche in questo caso – e per quanto possa ritenere –, di una procedura burocratica da me portata avanti e non solo da me onde addivenire a quelle che erano state le indicazioni che le Segreterie Nazionali della DC e del PSI, – per il tramite del Marzano – fecero alla struttura amministrativa del Ministero. Personalmente sono stato attivato in tal senso dal Capo di gabinetto del Ministro delle finanze tale Filippo Marzano il quale certamente non mi ha spiegato i meccanismi politici dell'accordo intervenuto con gli imprenditori ma mi ha detto: "queste sono le proposte da fare". In realtà io non avevo bisogno che mi spiegasse altro perché dai nominativi degli imprenditori proposti era chiaro il loro ruolo e i loro referenti politici (ad esempio era risaputo da tutti che l'imprenditore Gianni faceva riferimento alla Democrazia cristiana e l'imprenditore Ligresti al Partito socialista o meglio che egli aveva un supporto personale con l'onorevole Craxi) ».

A fronte di tali affermazioni vanno tenute presenti le seguenti ulteriori circostanze:

l'onorevole CRAXI era, come si è detto, in diretti e personali rapporti con Salvatore LIGRESTI, a capo di uno dei gruppi che finanziava illecitamente il PSI; l'onorevole CRAXI era personalmente intervenuto a favore del LIGRESTI.

Ha infatti riferito Nerio NESI, già presidente della Banca Nazionale del Lavoro, in data 2 settembre 1992:

« Ricordo che la mattina dell'8 luglio 1987 mi recai negli uffici del PSI di via del Corso in Roma ove l'onorevole CRAXI, tramite la sua segretaria Serenella, mi aveva invitato.

In tale occasione l'onorevole CRAXI mi chiese di aiutare un suo amico, appunto l'ingegner LIGRESTI. Ricordo in particolare che l'onorevole CRAXI mi disse che LIGRESTI stava attraversando un momento di liquidità difficile perché la Magistratura milanese gli aveva sequestrato alcuni immobili che non poteva utilizzare e perché a seguito di queste sue difficoltà la FIAT (che già a suo tempo era proprietaria della SAI) stava tentando di rientrare in possesso del pacchetto di controllo di questa società, all'epoca ed ora controllata dal gruppo LIGRESTI.

L'onorevole CRAXI mi fece anche presente che un buon intervento della BNL a favore di LIGRESTI poteva avere anche una positiva valenza politica nel senso che avrebbe contribuito a ridimensionare le mire espansionistiche della FIAT.

Io feci presente all'onorevole CRAXI la difficoltà dell'operazione giacché non mi risultava che LIGRESTI fosse un cliente privilegiato della BNL ma che comunque mi sarei interessato del problema, peraltro ricordandogli che nell'ordinamento del sistema bancario non è previsto un intervento diretto del Presidente.

Rimanemmo d'accordo che ci saremmo rivisti l'indomani mattina in modo che io potessi acquisire migliori informazioni.

L'indomani mattina mi recai nuovamente nell'ufficio dell'onorevole CRAXI in via del Corso – Roma e qui ebbi modo di rivedere personalmente l'ingegner LIGRESTI che stava appunto ad aspettarmi nell'ufficio dell'onorevole CRAXI.

Anche il LIGRESTI unitamente all'onorevole CRAXI mi spiegò le ragioni di

quella sua mancanza di liquidità e la necessità di un intervento da parte della BNL.

Quantificò le sue necessità in una somma di circa 200 o 300 miliardi di lire.

Io presi atto della situazione e dissi che avrei parlato con la Direzione Generale preposta...

Le trattative stagnarono, passarono un paio di mesi; nel frattempo io venivo letteralmente tempestato dai solleciti dell'onorevole CRAXI il quale sia direttamente sia per il tramite del capo della sua Segreteria senatore Gennaro ACQUAVIVA mi telefona(va) e mi richiedeva con determinazione di esaudire i suoi desideri. Io per cercare di destreggiarmi (anche perché tutto sommato la mia nomina a Presidente della BNL era conseguente ad un intervento dell'onorevole CRAXI) pregai il capo dell'esecutivo della BNL (di) indire una riunione...

La riunione avvenne verso settembre del 1987, vi partecipò anche LIGRESTI ma le sue proposte non potevano essere accettate dalla banca in quanto non offrivano sufficienti garanzie.

Io mi feci carico allora (eravamo all'inizio dell'ottobre 1987) di portare la notizia all'onorevole CRAXI e mi portai in via del Corso nei suoi uffici.

L'onorevole CRAXI saputa la notizia si infuriò letteralmente accusandomi di volerlo danneggiare personalmente, di voler danneggiare il PSI e di voler danneggiare l'ingegner LIGRESTI. Ricordo in particolare la frase finale che mi rivolse: "Ti abbiamo dato l'impero e tu non fai ora questa cosa che ti chiedo o per danneggiare me o perché non capisci niente.... vai ad imparare a fare il banchiere...".

Debbo altresì aggiungere che durante la fase delle trattative in una occasione il senatore Gennaro ACQUAVIVA venne personalmente nel mio ufficio per perorare quanto stava a cuore all'onorevole CRAXI e mi disse testualmente: "Fagli questo favore se no, questo ti distrugge", riferendosi all'onorevole CRAXI. Io a quel punto dignitosamente mi alzai e me ne andai e non volli avere più rapporti con l'onorevole CRAXI né con LIGRESTI ».

I contatti diretti fra il LIGRESTI e l'onorevole CRAXI sono stati del resto riferiti anche da Mario CHIESA e Loris ZAFFRA e possono essere definiti fatto notorio.

Una ulteriore prova di tale diretto collegamento fra Salvatore LIGRESTI e l'onorevole CRAXI è fornita dal MARAFFI, che attribuì la propria nomina a direttore generale del catasto alla segnalazione specificamente rivolta dal LIGRESTI all'onorevole CRAXI all'epoca Presidente del Consiglio dei ministri.

Salvatore LIGRESTI ha confermato di aver così riferito al MARAFFI, pur escludendo di essersi realmente rivolto all'onorevole CRAXI.

In questa sede, non essendo oggetto di indagine la nomina del MARAFFI, non rileva però che il credito vantato presso l'onorevole CRAXI dal LIGRESTI fosse millantato od esistente. Rileva invece che gli stretti rapporti personali fra Salvatore LIGRESTI e l'onorevole CRAXI fossero di tale notorietà che un altissimo dirigente della pubblica Amministrazione non abbia minimamente dubitato che la sua nomina fosse derivata dai buoni uffici del LIGRESTI presso il Presidente del Consiglio dei ministri e che successivamente abbia mostrato la sua gratitudine verso l'imprenditore ed il partito dell'onorevole CRAXI compiendo qualsivoglia atto amministrativo si rendesse necessario a favore del LIGRESTI, senza richiedere la corresponsione di denaro come in precedenza era accaduto.

In presenza di siffatte relazioni personali, di versamenti di denaro del gruppo LIGRESTI al PSI di così elevato ammontare e di tali diretti interventi dell'onorevole CRAXI a favore del predetto, appare inverosimile che l'onorevole CRAXI non fosse a conoscenza anche delle erogazioni finanziarie che da quel gruppo provenivano.

Infatti va richiamata una considerazione ovvia: i rapporti personali intercorrevano fra l'onorevole CRAXI e Salvatore LIGRESTI, non fra costui e l'onorevole BALZAMO. I pagamenti saranno anche stati materialmente effettuati da parte del

BETTI a mani dell'onorevole BALZAMO, ma con simili diretti contatti fra i rispettivi « superiori » è impossibile che siano avvenuti se non previa decisione di costoro.

D'altro canto, poiché i suddetti versamenti non risultano dai bilanci del partito ne consegue la riprova che l'onorevole CRAXI doveva essere a conoscenza anche della gestione extra contabile di denaro e quindi anche (almeno nelle linee generali) dei versamenti degli altri imprenditori.

È appena il caso di soggiungere che l'ipotesi astratta di un segretario politico che venga tenuto sistematicamente all'oscuro, proprio da coloro che più gli sono vicini e che egli stesso ha collocato in ruoli di responsabilità nel partito o in aziende pubbliche, circa le modalità di incremento adottate per le entrate del partito, con i rischi gravissimi di scandalo inerenti a tali modalità quando imperniate – come di fatto lo erano – sul delitto, equivarrebbe a un'ipotesi di congiura di palazzo distruttiva e autodistruttiva insieme, che può trovare cittadinanza soltanto nel regno della fantasia.

Emerge perciò un quadro complessivo che vede l'onorevole CRAXI al centro delle decisioni cruciali che mettono capo al finanziamento del partito o di sue articolazioni (e delle nomine degli uomini che a ciò debbono provvedere, oltre che diretto autore di interventi di « protezione » a favore di chi ha versato denaro) nonché destinatario (direttamente o indirettamente, personalmente o in relazione ad articolazioni del PSI riconducibili alla sua persona) di gran parte delle somme riscosse in sede locale.

Lo stesso parlamentare è intervenuto più volte pubblicamente su fatti afferenti la presente vicenda giudiziaria rilasciando varie dichiarazioni sia in sede parlamentare sia in altre occasioni.

Appare opportuno riportare alcune di tali dichiarazioni e cioè quelle rese nella seduta del 3 luglio 1992 della Camera dei Deputati (quali esse risultano dal testo degli atti parlamentari) in quanto perfettamente coerenti con il quadro rassegnato.

Le menzionate dichiarazioni sono infatti ulteriore indice della conoscenza da parte dell'onorevole CRAXI dei meccanismi d'illecito finanziamento del PSI ed anzi, per l'autorità della Assemblea avanti la quale sono state rese e la solennità del tono usato, assumono, in ordine ai reati di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, inequivoco valore di confessione stragiudiziale.

« In quest'aula e di fronte alla nazione penso che si debba usare un linguaggio improntato alla massima franchezza. Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose e non nascondersi dietro nobili ed altisonanti parole di circostanza che molto spesso e in certi casi hanno tutto il sapore della menzogna.

Si è diffusa nel paese nella vita delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, una rete di corruttele grandi e piccole che segnalano uno stato di crescente degrado della vita pubblica. Uno stato di cose che suscita la più viva indignazione, legittimando un vero e proprio allarme sociale e ponendo l'urgenza di una rete di contrasto che riesca ad operare con rapidità e con efficacia.

I casi sono della più diversa natura, spesso confinano con il racket malavitoso e talvolta si presentano con caratteri particolarmente odiosi di immoralità e di asocialità.

Purtroppo, anche nella vita dei partiti molto spesso è difficile individuare, prevenire, tagliare aree infette, sia per l'impossibilità oggettiva di un controllo adeguato, sia, talvolta, per l'esistenza ed il prevalere di logiche perverse. E così, all'ombra di un finanziamento irregolare ai partiti – ripeto, meglio, al sistema politico – fioriscono e si intrecciano casi di corruzione e di concussione, che come tali vanno definiti, trattati, provati e giudicati.

E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto benissimo, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività

propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale...

Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale... ».

PARTE III

LE IPOTESI DI REATO FORMULATE

1) *I reati di corruzione.*

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti.

Tale correlazione appare assolutamente pacifica rispetto ai versamenti in sede locale, stante le formali cariche ricoperte dal DINI e dal CARNEVALE nel consiglio di amministrazione della M.M. per le quali deriva loro la qualità di pubblici ufficiali o quanto meno di incaricati di pubblico servizio.

La questione è stata affrontata in sede di gravame su provvedimenti in tema di libertà personale afferenti Enzo PAPI e Salvatore LIGRESTI e risolta dal Tribunale di Milano nel senso sopra indicato e non è stata poi dedotta dalla difesa in sede di ricorso per cassazione. Nelle allegate ordinanze si dà anche ampio conto del perché nel caso di specie è stato ritenuto configurabile il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale, con l'aggravante di cui all'articolo 319-*bis* del codice penale.

In proposito ci si richiama alla motivazione di tali ordinanze ed a quella applicativa di custodia cautelare nei confronti di DINI e LARINI che si allegano.

Quanto alla attribuzione all'onorevole CRAXI del concorso in tale figura delittuosa anziché di altre ipotesi di reato, assume rilievo decisivo la designazione da parte dello stesso onorevole CRAXI di Claudio DINI e di Silvano LARINI rispettivamente quale Presidente della M.M. e quale materiale percettore delle tangenti.

Di ciò si è detto nella parte II della presente richiesta ed appare evidente che tale designazione, ove avvenuta, integra il concorso nel delitto di corruzione, se compiuta allo scopo specifico della perpetrazione dei reati poi effettivamente commessi dai designati.

Ad analoga soluzione si deve pervenire anche con riferimento ai versamenti effettuati direttamente per conto di società alla segreteria nazionale amministrativa.

In proposito va anzitutto rilevato che gli imprenditori citati hanno posto in relazione direttamente o indirettamente i versamenti di denaro con gare relative ad appalti pubblici a cui le società a loro riconducibili avevano partecipato o intendevano partecipare, come emerge da alcuni dei passi salienti degli interrogatori:

LODIGIANI Mario:

« Dette contribuzioni ... erano necessitate dal fatto di non trovarci boicottati in sede di assegnazioni di appalti e più in generale in sede di valutazione della nostra imprenditorialità. In questi ultimi anni noi della LODIGIANI S.p.a. abbiamo avuto un maggiore bisogno di non scontentare il sistema dei partiti per evitare di non essere considerati nell'assegnazione degli appalti. ».

LODIGIANI Vincenzo:

« Nell'assegnazione degli appalti e delle forniture e poi nella gestione di tutto l'*iter* contrattuale possono infatti capitare e di fatto capitano mille inconvenienti... ed allora vi è la necessità di evitare che i legali rappresentanti o chi per essi all'interno degli Enti pubblici appaltanti rendano difficile, con i mezzi sopra esposti, la vita dell'impresa.

La LODIGIANI, invece di dover sottostare ogni volta a fenomeni del genere sopra specificato, ha cercato di garantirsi trattando a livello centrale direttamente con le segreterie nazionali dei partiti...

Attraverso il predetto sistema la LODIGIANI S.p.A. di regola è riuscita ad evitare ostruzionismi da parte delle autorità locali nella gestione degli appalti... ».

ROMAGNOLI Vincenzo:

« mi è successo di elargire delle somme, per tenere rapporti amichevoli con le forze politiche e per ottenere gradimento da parte delle stesse, o quanto meno per evitare ostacoli, nello svolgimento delle mie iniziative imprenditoriali. ».

PIZZAROTTI Paolo:

« ...io effettuavo i versamenti per evitare che intervenissero ostruzionismi nell'esecuzione delle opere affidate alla mia impresa. ».

SIMONTACCHI Angelo:

« Si pagava per tenere buoni i partiti. Debbo far presente che fino al 1985 la TORNO S.p.a. ha operato prevalentemente all'estero. Solo a seguito di minori finanziamenti della Banca Mondiale ai paesi in via di sviluppo la TORNO ha ritenuto di incrementare la sua presenza in Italia. Sono a quel punto cominciate continue richieste alle quali era difficile opporre rifiuti atteso il peso determinante dei partiti politici nella vita italiana. Inoltre il versamento al livello delle segreterie nazionali mi consentiva di rifiutare di corrispondere ulteriore denaro a fronte delle variegate richieste che potevano pervenire da singoli esponenti o da articolazioni locali. ».

BETTI Luciano:

« L'aspettativa era di essere inseriti in un club ristretto di imprenditori che si erano dimostrati amici del Partito Socialista... Stante l'andazzo imperante nella situazione italiana ci eravamo resi conto che per non essere esclusi dal mondo degli affari bisognava adeguarsi a tali incombenze ovvero a versare denaro ai partiti...

In effetti nel caso di specie venne prescelto il gruppo Ligresti per la sistemazione degli uffici finanziari di Milano e tale scelta cadde sul nostro gruppo proprio in relazione dei suddetti rapporti economici che noi tenevamo con la segreteria del PSI ».

« ...La gestione degli appalti e delle commesse pubbliche negli ultimi anni è stata caratterizzata da una sempre maggiore invadenza dei partiti politici – in riferimento alla DC ed al PSI – i quali hanno realizzato in relazione ad essi dei vantaggi economici... Le imprese per poter accedere al sistema delle commesse agli appalti pubblici dovevano accettare le preventive richieste delle segreterie di taluni partiti – DC e PSI – di versare a loro del denaro. In quest'ottica anche il gruppo Ligresti a cui io appartengo ha dovuto adeguarsi al sistema per potersi garantire e mantenere un proprio sviluppo imprenditoriale...

Ho poi pagato del denaro a rappresentanti di enti pubblici a cui società del gruppo Ligresti hanno venduto degli immobili i quali mi richiedevano il denaro anche in nome e per conto dei loro partiti di appartenenza...

A fronte della complessiva sponsorizzazione che il gruppo Ligresti ha fatto a favore del PSI è capitato che società del gruppo stesso siano poi state prescelte per l'aggiudicazione di vari appalti e commesse... ».

BINASCO Bruno:

« Il gruppo ha avuto un maggiore sviluppo nel settore degli appalti pubblici a partire dal 1986 circa e questo fatto deve aver richiamato l'attenzione delle segreterie amministrative di taluni partiti politici e mi riferisco alla Democrazia Cristiana in persona del suo segretario amministrativo CITARISTI Severino ed al Partito Socialista Italiano, in persona del segretario amministrativo BALZAMO Vincenzo. ».

PAPI Enzo:

« tali richieste venivano motivate con il fatto che le segreterie dei partiti, attraverso l'erogazione di fondi pubblici creavano occasioni di lavori per le imprese... Venni contattato dal BALZAMO il quale aveva una lista di tutti i lavori o quantomeno dei principali lavori in quel momento svolti da COGEFAR IMPRESIT. ».

Che il finanziamento occulto ai partiti politici fosse in relazione ad attività direttamente od indirettamente riconducibili alla pubblica Amministrazione in senso lato risulta anche dalle dichiarazioni rese da Alberto Mario ZAMORANI, già vice direttore di ITALSTAT (ora IRITECNA), in data 4 agosto 1992, su uno dei settori più rilevanti, quello delle strade e delle autostrade, di cui si riportano alcuni brani che descrivono meccanismi illeciti di accordi fra le imprese con conseguenti finanziamenti ai partiti politici:

« L'affidamento dei lavori da parte della soc. AUTOSTRADE S.p.a. avviene attraverso tre sistemi....

Era noto che le imprese cooptate e selezionate per i lavori della AUTOSTRADE avevano un obbligo nei confronti del sistema, e cioè dovevano pagare i partiti.

Nell'ambito dei rapporti con AUTOSTRADE S.p.a. non esisteva comunque un sistema, del tipo di quello vigente presso ANAS.

A proposito di questo ultimo ente, posso dire che da molti anni presso ANAS funziona un cartello di circa 200 imprese, che si riuniscono periodicamente, vedono il ruolino delle opere che sono andate o devono andare in consiglio di amministrazione ANAS e decidono come deve essere attuato il giro di chi vince. Tutto ciò si verifica saltuariamente, e serve a decidere in concreto da quale gruppo di imprese si deve cominciare ad assegnare i lavori...

Vengono nominati dei coordinatori delle imprese, che hanno il compito, quando la gara viene successivamente bandita, di chiamare le altre imprese che saranno chiamate agli appalti successivi per sollecitarle a "ringraziare" (e cioè a rinunciare alla gara che non devono vincere) ovvero per comunicare loro l'entità del ribasso che devono indicare nella loro offerta in modo da non vincere: tutto ciò passa ovviamente attraverso la comunicazione del valore della scheda segreta.

Ciò funziona sia a livello di direzione generale ANAS di Roma che nei dipartimenti, con le imprese regionali. Sulla base di questi meccanismi le imprese prescelte vincono l'appalto....

All'ANAS si paga praticamente chiunque, voglio dire anche a livello di commessi. Più in particolare, per il discorso che qui interessa, all'ANAS si paga sia la struttura dell'ente... sia il sistema dei partiti. I partiti ricevono a livello di segretari nazionali amministrativi ...

Sulle autostrade ANAS (quelle non a pedaggio), sulle strade statali e sulle superstrade gestite dall'ANAS il flusso di cui ho parlato è standardizzato da almeno 20 anni...

Il meccanismo dei pagamenti nei rapporti con AUTOSTRADE era assolutamente più riservato. È il solito meccanismo per cui chi si aggiudica il lavoro paga. Non c'è la struttura ANAS-Ministero, non c'è un meccanismo di corruzione personale da parte dei funzionari della società, c'è un meccanismo di flusso verso i partiti e basta, essendo referenti sempre i segretari amministrativi nazionali dei partiti stessi.

Sulle autostrade le società del gruppo IRI non pagano, ma fanno da traino: il loro "pizzo", il "pizzo" che pagano è costituito dalla rinuncia a parte dei lavori a favore delle imprese private... ».

Tale quadro di illeciti accordi che sembrano essere intervenuti in modo estremamente diffuso fra imprese ed esponenti politici integra il delitto di corruzione, tanto più che per il ritardo con cui le dichiarazioni sul punto specifico sono state fornite rispetto ai primi interrogatori resi dai medesimi soggetti, e la posizione di preminenza sul mercato di molti degli imprenditori coinvolti inducono questo Ufficio a non ritenere (almeno allo stato

degli atti) configurabile l'ipotesi di concussione adombrata da molti degli imprenditori citati.

In particolare appare sussistere il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Sul punto si è del resto espresso in senso conforme alla tesi qui sostenuta il Tribunale di Milano in data 9 ottobre 1992 decidendo su impugnazione proposta da questo Ufficio avverso provvedimento del Giudice per le indagini preliminari relativo a GAVIO Marcellino e BINASCO Bruno, con ordinanza n. 798/92 in cui si legge:

« Il motivo di scelta delle imprese alle quali rivolgere richieste di contributi volontari è estremamente logico: una qualche forma di pressione – diretta o indiretta, totale o parziale – può essere esercitata esclusivamente su quelle imprese la cui attività in qualche modo dipenda dalla pubblica Amministrazione. Se nessun rapporto esiste fra l'impresa e la pubblica Amministrazione, non vi è, alcun motivo per formulare richieste di contributi.

Se, invece, i contributi fossero davvero volontari, determinati soltanto dalla simpatia per il partito e sganciati da ogni forma di contropartita, anche le imprese non legate alla pubblica Amministrazione, sarebbero destinatarie di richieste di denaro... ».

Il Tribunale proseguiva poi affermando che è irrilevante (specie nella fase iniziale delle indagini) la mancata esatta individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e del relativo ufficio o servizio, che avessero promesso o compiuto, atti contrari ai doveri d'ufficio.

A giudizio del Tribunale è anche da escludere che sia necessaria la precisa individuazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, dal momento che siffatta interpretazione lascerebbe impunite le forme più gravi di corruzione, quelle in cui il pubblico ufficiale è stabilmente retribuito dal privato.

Si deve infatti ritenere integrato il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche nell'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio, dal momento che se costituisce « reato corrompere un pubblico ufficiale pagandogli una somma, perché compia un atto determinato contrario ai suoi doveri, a maggior ragione è reato corrompere un pubblico ufficiale, pagandogli delle somme periodiche perché compia tutti gli atti contrari ai suoi doveri ed utili per il corruttore, man mano che se ne presentino l'occasione o la necessità ».

Va del resto osservato sul punto che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa è quello dell'imparzialità, sicché la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto non si vede quale differenza penalmente apprezzabile vi sia tra il promettere o versare denaro ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito politico che possa e voglia influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di quel partito vede dipendere la propria carriera.

Ne consegue che debbono essere ipotizzate fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ogni qual volta gruppi o imprese abbiano corrisposto denaro per ottenere un trattamento preferenziale nei rapporti con la pubblica Amministrazione.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi

nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato altri a disporre un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica Amministrazione.

2) *I delitti di ricettazione.*

In ordine a taluni fatti (i versamenti effettuati da PARINI e da PETAZZI) è stata invece elevata l'imputazione di concorso in ricettazione (e non nel reato presupposto) sia per la episodicità di tali versamenti sia per il fatto che le relative somme erano state riscosse in virtù di illecite attività per le quali non consta alcun apporto concorsuale nell'originaria ricezione delle somme al momento del versamento dalle imprese eroganti da parte del materiale percettore PAGNANELLI, del segretario amministrativo BALZAMO, o dell'onorevole CRAXI e non essendo emersa da parte di costoro una specifica designazione di chicchessia al fine della commissione dei reati presupposti.

Si deve peraltro ritenere che in capo ai percipienti vi fosse la consapevolezza della provenienza di tali somme da delitti contro la pubblica Amministrazione o in danno della stessa.

Va infatti rilevato che vi era una diffusa notorietà, nell'ambito delle strutture dei partiti destinatari delle somme, dei meccanismi di procacciamento del denaro in uso nell'area milanese e più in generale.

In proposito, oltre a quanto risulta dalle dichiarazioni già riportate di FRIGERIO, ZAFFRA, ZAMORANI, vengono in rilievo le affermazioni di numerosi altri soggetti, tutte convergenti nel senso indicato:

CHIESA Mario (interrogatorio del 27 marzo 1992):

« Intendo far presente che nella logica delle correnti vige la regola tacita che chi occupa il potere è chiamato a contribuire, in modo volontario e spontaneo, senza sindacato sulle fonti, perché lo sanno benissimo, alle spese organizzative e di struttura delle singole correnti...

Non ho mai corrisposto tali somme con assegni o altri titoli ma solo in contanti; intendo ancora dire che chi percepiva le somme non chiedeva da dove provenissero, ma ben sapeva o quantomeno intuiva da dove provenissero... ».

CARNEVALE MIYNO Luigi (interrogatorio del 18 maggio 1992):

« ...posso affermare che vi è stato da parte di tutti una generica conoscenza della provenienza del denaro in questione ...

Detta conoscenza però è evidente che vi è stata anche da parte dei definitivi destinatari delle tangenti in questione i quali proprio perché non tenevano i rapporti diretti né con gli imprenditori né con riferimento agli specifici appalti sapevano solo che il denaro proveniva dal sistema delle tangenti... ».

Tale consapevolezza diffusa emerge anche dalle affermazioni di Maurizio PRADA, Augusto REZZONICO, Roberto MONGINI ed altri.

Del resto la qualità soggettiva delle persone da cui proveniva il denaro (segretario regionale del PSI e consigliere regionale il PARINI, amministratore delle F.N.M. il PETAZZI), unitamente all'utilizzo di contanti per l'effettuazione di versamenti d'importo così elevato ed alla mancata compilazione di qualsivoglia ricevuta o altro documento contabile, non poteva che far ritenere più che probabile la provenienza da delitto delle somme in questione.

Ne consegue che, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, deve essere ipotizzato il delitto di cui all'articolo 648 del codice penale.

3) *I reati di violazione alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici.*

Le condotte descritte integrano altresì palesemente i delitti di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di ricettazione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque tutti vietati dalla legge penale, integrando altresì reati contro la pubblica Amministrazione o il patrimonio.

Pacifica è la sussistenza degli ulteriori requisiti:

quanto alle somme versate alla segreteria nazionale amministrativa del PSI l'oggettiva destinazione delle stesse,

quanto alle altre la qualità soggettiva della persona alla quale il reato è attribuito (deputato al Parlamento).

Va infatti ricordato che il reato in questione è integrato ogni qual volta una persona che ricopra gli uffici elettivi previsti dalla legge (parlamentare, consigliere comunale, provinciale o regionale) o sia candidato a tali uffici, riceva del denaro in violazione dei divieti di legge o degli obblighi di trasparenza previsti, quale che sia la destinazione concreta che alle somme sia stata data.

Ciò significa che, anche se l'onorevole CRAXI avesse utilizzato a fini esclusivamente personali le somme percepite materialmente dal LARINI, comunque sarebbe integrato il delitto in questione, di natura meramente formale.

4) *La competenza per materia e territorio.*

Tutti i reati ipotizzati sono all'evidenza riconducibili ad un medesimo disegno ai sensi dell'articolo 81 del codice penale (o quanto meno a tal fine da riunire in due grandi gruppi quello relativo ai versamenti locali e quello relativo ai versamenti nazionali).

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo Ufficio ai sensi degli articoli 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale.

Per quanto attiene specificamente alla competenza per territorio, essa appartiene a questo Ufficio ai sensi degli articoli 12, lettera *b)*, 15 e 16 del codice di procedura penale, in quanto tra tutti i reati connessi appaiono più gravi i reati di ricettazione aggravata e fra essi il reato commesso per primo è quello consumato in Milano nel febbraio del 1991 (capo 38).

Tale competenza permane anche ove si acceda alla tesi secondo la quale si deve ritenere che il reato più grave deve essere individuato fra quelli demandati per materia al giudice superiore e non fra tutti quelli connessi (tesi peraltro respinta dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza di analoga disposizione nell'abrogato codice di procedura penale), in quanto i più gravi reati di competenza del Tribunale, e cioè quelli di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata, sono stati commessi in questo circondario, risultando per quelli relativi agli appalti della M.M. e del passante ferroviario la circostanza ulteriore di cui all'articolo 319-*bis* del codice penale che li rende più gravi.

PARTE IV

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E IMPUTAZIONI

Alla luce di quanto fino ad ora esposto appare necessario avviare indagini preliminari nei confronti dell'onorevole CRAXI, atteso che le risultanze a suo carico non appaiono manifestamente infondate e che – allo stato attuale degli atti – non si può certo affermare che le accuse non siano sostenibili in giudizio.

Va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990) e al compimento degli atti di cui all'articolo 343 comma 2 del codice di procedura penale, fatta eccezione per le misure cautelari personali, che si doves-

sero rendere necessari (e che comprendendo atti a sorpresa non possono essere precisati meglio, pena la loro totale inefficacia).

P.Q.M.

visti gli articoli 273, 274, 275, 343, 344 del codice di procedura penale;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere;

l'autorizzazione a compiere gli atti di perquisizione che si dovessero rendere necessari;

nei confronti dell'onorevole Benedetto CRAXI, detto Bettino, per i reati di seguito precisati.

Si segnala che per ogni fatto sono indicate due imputazioni, quella relativa al reato di corruzione o di ricettazione e quella di violazione alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici insita nella stessa ricezione di denaro.

I capi dal n. 1 al n. 20 attengono alle somme di denaro versate in sede locale.

I capi da 21 a 35 attengono ai versamenti effettuati in sede nazionale.

Dopo il capo 35 non è stato formulato il capo relativo alla violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici essendo il reato estinto per intervenuta amnistia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990 e dovendosi richiedere archiviazione.

I capi dal n. 36 al n. 41 attengono alle somme ricevute in sede locale e trasferite in sede nazionale per le quali è stata configurata l'ipotesi di ricettazione.

IMPUTAZIONI

1) delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della Metropolitana milanese;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della Metropolitana milanese;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'Azienda trasporti di Milano;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da:

Balarini Natale per conto della Augusto CASTAGNETTI S.p.a.

Preziuso e/o Canepari per conto della ORION

Maldifassi Claudio per conto della LOSSA S.p.a.

Musiani Alberto dell'AEROTECNICA Star

Longo Natale della POLICARBO S.p.a.

la complessiva somma di circa 10.000.000.000 di lire di cui il 50 per cento versato al Larini, affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici relativi alla realizzazione dell'impiantistica della linea 3 delle M.M. di Milano in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata la pubblica Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano fino al 1991.

2) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di Deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano fino al 1991.

3) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da:

Simontacchi Angelo per conto della TORNO S.p.a.

Lodigiani Mario per conto della LODIGIANI S.p.a.

Balugani Guglielmo per conto della CMB

Collini Sergio per conto della COLLINI

Cimparelli Sergio per conto della PROGETTI E COSTRUZIONI

Garampelli Fabrizio e Borrobi Franco per conto della IFG

Papi Enzo per conto della COGEFAR IMPRESIT

la somma di circa 7.400.000.000 di lire, di cui il 50 per cento versato al Larini, affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione alla realizzazione del passante ferroviario di Milano in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano fino al marzo 1992.

4) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo

comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano fino al marzo 1992.

5) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da Balugani Guglielmo per conto delle CMB, COOPSETTE e UNIECO per il tramite di Angelo Simontacchi la complessiva somma di circa 3.000.000.000 di cui il 50 per cento versato al Larini, affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione alla costruzione del prolungamento della linea 1 della M.M. sul tratto Inganni-Bisceglie in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano dal luglio 1989 alla fine del 1990.

6) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di Deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano dall'ottobre 1989 alla fine del 1990.

7) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da:

Braglia Ivo per conto della ABB TECNOMASIO S.p.a.

Mercuri Giorgio per conto della FATME S.p.a.

Vaccari per conto della SASIB S.p.a.

Cei Augusto per conto della SIETTE S.p.a.

Lombardi per conto della WABCO WESTINGHOUSE S.p.a.

la complessiva somma di lire 11.000.000.000 di cui il 50 per cento versato al Larini affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione all'appalto n. 1222 della M.M. relativo all'impiantistica superiore della linea 3 della M.M., in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano negli anni 1989 e 1990.

8) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano dall'ottobre 1989 al 1990.

9) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da:

Braglia Ivo per conto della T.I.B.B. S.p.a.

Fittavolini per conto della ANSALDO

Lenzi per conto della AEG ITALIANA

la complessiva somma di lire 1.200.000.000 di cui il 50 per cento versato al Larini affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione all'impiantistica superiore della linea 3 della M.M. (contratto n. 1208) in violazione dei doveri di imparzialità inconbenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata la pubblica Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano dal 1989 al 1990.

10) delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di Deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale

competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano dall'ottobre 1989 al 1990.

11) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da:

Vehrling Hans Jurgen per conto della SIEMENS S.p.a.

Mattioli Giorgio per conto della Parisini S.p.a.

Venturi Vittorio per conto della Parisini S.p.a.

e per conto della S.E.L. S.p.a.

la complessiva somma di lire 2.400.000.000 di cui il 50 per cento versato al Larini affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione all'impiantistica superiore della linea 3 della M.M. (contratto n. 1210) in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata la pubblica Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano negli anni 1989 e 1990.

12) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano dall'ottobre 1989 al 1990.

13) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da:

Simontacchi Angelo per conto della TORNO S.p.a.

Guffanti per conto della GUFFANTI S.p.a.

Collini Sergio per conto della COLLINI S.p.a.

la complessiva somma di lire 1.200.000.000 di cui il 50 per cento versato al Larini affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione alle finiture del lotto 2/a della M.M. in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano negli anni 1989 e 1990.

14) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di Deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano dall'ottobre 1989 al 1990.

15) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da:

Simontacchi Angelo per conto della TORNO S.p.a.

Guffanti per conto della GUFFANTI S.p.a.

Collini Sergio per conto della COLLINI S.p.a.

e per conto della CMC S.r.l.

la complessiva somma di lire 600.000.000 di cui il 50 per cento versato al Larini affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione alle finiture del lotto 6 della MM in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata la pubblica Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano fino al 1991.

16) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale

del PSI e comunque di Deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano fino al 1991.

17) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della M.M., riceveva da:

Lodigiani Mario per conto della LODIGIANI S.p.a.

per conto della GRASSETTO S.p.a.

Garampelli Fabrizio per conto della IFG TETTAMANTI S.p.a.

Romagnoli Vincenzo per conto della ROMAGNOLI S.p.a.

la complessiva somma di lire 600.000.000 di cui il 50 per cento versato al Larini affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione alle finiture del lotto 2/b della linea 3 della M.M. (contratto n. 1229) in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata la pubblica Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano fino al 1991.

18) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di Deputato al Parlamento, agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano fino al 1991.

19) Delitto di cui agli articoli 81-110-112 n. 1-319-319*bis*-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso conorevole:

Larini Silvano (materiale percettore);

Dini Claudio, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente della M.M.;

Carnevale Miyno Luigi, pubblico ufficiale (e comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto vicepresidente della M.M.;

Prada Maurizio, pubblico ufficiale (o comunque incaricato di un pubblico servizio) in quanto presidente dell'A.T.M.;

ed altri, oltre che con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti alle gare di appalto della MM, riceveva da Lodigiani Mario (che a sua volta aveva riscosse parti delle stesse dagli interessati a ciascuna società) per conto delle società: LODIGIANI, GRASSETTO, CASTELLI, MARCORA, MBM MEREGAGLIA, MANDELLI, PESSINA e IFG TETTAMANTI, la complessiva somma di lire 4.400.000.000 di cui il 50 per cento versato al Larini affinché il Dini, il Carnevale, il Prada e gli altri pubblici ufficiali favorissero tali società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in relazione alla realizzazione della stazione di San Donato e e del deposito di Rogoredo della Linea 3 della M.M. (contratto n. 11170) in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione al finanziamento pubblico ai partiti insito nella ricezione delle somme e dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'Amministrazione di cui facevano parte i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In Milano fino al 1991.

20) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario nazionale del PSI e comunque di deputato al Parlamento agendo in concorso con Larini Silvano e Dini Claudio, riceveva le somme di cui al capo precedente, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano fino al 1991.

21) Delitto di cui agli articoli 81-110-319-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore) e con pubblici ufficiali, riceveva da Lodigiani Mario e da Lodigiani Vincenzo per conto della LODIGIANI S.p.a. la somma di lire un miliardo circa ogni anno dal 1985 al 1992, affinché i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo e quelli di violazione al finanziamento dei partiti consistiti nella ricezione di somme in epoca antecedente il 24 ottobre 1989 estinti per intervenuta amnistia *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 75/90.

In Roma dal 1985 al febbraio 1992.

22) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente della LODIGIANI S.p.a. e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma dall'ottobre 1989 al febbraio 1992.

23) Delitto di cui agli articoli 81-110-319-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore) e con pubblici ufficiali, riceveva da Romagnoli Vincenzo per conto di società di cui era azionista di riferimento (gruppo ACQUAMARCIA, COSTRUZIONI GENERALI PREFABBRICATE, CO.GE.CO.) la complessiva somma di lire 500.000.000 affinché i pubblici ufficiali preposti all'aggiu-

dicazione e alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici *in violazione dei doveri di imparzialità* incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo.

In Roma dal 1988 al 1992.

24) *Delitto di cui agli articoli 81-110* del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, (per la parte successiva *all'ottobre 1989 essendo i fatti* antecedenti amnistiati) destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma dall'ottobre 1989 al 1992.

25) Delitto di cui agli articoli 81-110-319-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore) e con pubblici ufficiali, riceveva da Pizzarotti Paolo per conto di società riconducibili allo stesso (PIZZAROTTI S.p.a., I.P.L. S.r.l.) la complessiva somma di lire 500.000.000 in tre versamenti affinché i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione e alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo.

In Roma fino al 1992.

26) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma fino al 1992.

27) Delitto di cui agli articoli 81-110-319-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore) e con pubblici ufficiali, riceveva da Betti Luciano per conto delle società del gruppo Ligresti (PREMAFIN S.p.a. e controllate) la somma complessiva di circa 7.000.000.000 di lire in versamenti di circa 900.000.000 di lire l'anno dal 1985 al 1992 affinché i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione e alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici e nell'acquisizione di immobili da parte di enti pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo e quelli di violazione al finanziamento dei partiti consistiti nella ricezione di somme in epoca antecedente il 24 ottobre 1989 estinti per intervenuta amnistia *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990.

In Roma dal 1985 al 1992.

28) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo

(materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma dall'ottobre 1989 al 1992.

29) Delitto di cui agli articoli 81-110-319-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore) e con pubblici ufficiali, riceveva da Binasco Bruno per conto delle società di cui è azionista di riferimento Gavio Marcellino (ITINERA S.p.a. e controllate) la somma di lire 200.000.000 ogni anno dal 1987 al 1990 e la somma di 550 milioni nell'anno 1991, affinché i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione e alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo e quelli di violazione al finanziamento dei partiti consistiti nella ricezione di somme in epoca antecedente il 24 ottobre 1989 estinti per intervenuta amnistia *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 75/90.

In Roma dal 1987 al 1991.

30) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma dall'ottobre 1989 al 1991.

31) Delitto di cui agli articoli 81-110-319-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore) e con pubblici ufficiali, riceveva da Simontacchi Angelo per conto della TORNO S.p.a. la somma di circa 300.000.000 o 400.000.000 ogni anno dal 1986 o 1987 fino al 1991, affinché i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione e alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo e quelli di violazione al finanziamento dei partiti consistiti nella ricezione di somme in epoca antecedente il 24 ottobre 1989 estinti per intervenuta amnistia *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 75/90.

In Roma dal 1986 al 1991.

32) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente della TORNO S.p.a. e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma dall'ottobre 1989 al 1991.

33) delitto di cui agli articoli 110-319-61 n. 2 del codice penale perché agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore) e con pubblici ufficiali, riceveva da Papi Enzo per conto della COGEFAR IMPRESIT S.p.a. la somma di lire 300.000.000, affinché i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione ed alla gestione di lavori pubblici favorissero tale società nella aggiudicazione o nella realiz-

zazione di lavori pubblici per la realizzazione di impianti ENEL nella Centrale di Montalto di Castro, in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di cui al capo successivo.

In Roma nel marzo 1992.

34) Delitto di cui agli articoli 110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente della COGEFAR IMPRESIT S.p.a. e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma nel marzo 1992.

35) Delitto di cui agli articoli 81-110-319-61 n. 2 del codice penale perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore) e con pubblici ufficiali, riceveva la complessiva somma di lire 280.000.000 in due rate di 150.000.000 e 130.000.000, affinché i pubblici ufficiali preposti all'aggiudicazione e alla gestione di lavori pubblici favorissero gli eroganti nella aggiudicazione o nella realizzazione di lavori pubblici relativi al riassetto della Valtellina, in violazione dei doveri di imparzialità incombenti sulla pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione alla normativa sul finanziamento dei partiti politici consistito nella ricezione delle somme predette non perseguibile siccome estinto per amnistia.

In luogo non accertato nella primavera estate 1988.

36) Delitto di cui agli articoli 110-648-61 n. 2 e 7 del codice penale perché agendo in concorso con Balzamo Vincenzo e con Pagnanelli Annibale (materiale percettore), al fine di procurare a se o ad altri un profitto consistito nella perpetrazione del delitto di cui al capo successivo, riceveva da PARINI Andrea, segretario regionale del PSI, per la Lombardia la somma di 150.000.000 compendio di delitto contro la pubblica Amministrazione o in danno della stessa.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità.

In Roma nell'estate 1991.

37) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo e con Pagnanelli Annibale (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente della società erogante e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Roma nell'estate 1991.

38) Delitto di cui agli articoli 110-648-61 n. 2 e 7 del codice penale perché agendo in concorso con Balzamo Vincenzo e con Pagnanelli Annibale (materiale percettore), al fine di procurare a se o ad altri un profitto consistito nella perpetrazione del delitto di cui al capo successivo, riceveva da Petazzi Giampaolo, consigliere di amministrazione delle Ferrovie Nord Milano, la somma di 200.000.000 compendio di delitto contro la pubblica Amministrazione o in danno della stessa.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità.

In Milano nel febbraio 1991.

39) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecu-

tive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo e Pagnanelli Annibale (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano nel febbraio 1991.

40) Delitto di cui agli articoli 110-648-61 n. 2 e 7 del codice penale perché agendo in concorso con Balzamo Vincenzo e con Pagnanelli Annibale (materiale percettore), al fine di procurare a se o ad altri un profitto consistito nella perpetrazione del delitto di cui al capo successivo, riceveva da Petazzi Giampaolo consigliere di amministrazione delle Ferrovie Nord Milano la somma di lire 200.000.000 o 210.000.000 compendio di delitto contro la pubblica Amministrazione o in danno della stessa.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità.

In Milano nell'aprile 1991.

41) Delitto di cui agli articoli 81-110 del codice penale – 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 – 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Balzamo Vincenzo (materiale percettore), riceveva le somme di cui al capo precedente, destinate a finanziamento del PSI, senza che i contributi fossero deliberati dall'organo sociale competente delle società eroganti e senza che fossero iscritti a bilancio ed essendo comunque i contributi in questione vietati dalla legge penale.

In Milano nell'aprile 1991.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Di Pietro, *Sostituto*
Piercamillo Davigo, *Sostituto*
Gherardo Colombo, *Sostituto*
Gerardo D'Ambrosio, *Aggiunto*
Francesco Saverio Borrelli

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

il 29 gennaio 1993

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Roma, 28 gennaio 1993

Di seguito alla nota del 13 gennaio 1993 pari numero ed oggetto, si trasmette l'integrazione della richiesta di autorizzazione e la documentazione ad essa relativa pervenuta in data 27 gennaio 1993 dalla Procura della Repubblica di Milano.

Il Ministro
MARTELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Milano, 27 gennaio 1993

Oggetto: Integrazione delle notizie e della documentazione in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano nei confronti dell'onorevole Benedetto CRAXI, detto Bettino, nato a Milano il 24 febbraio 1934, deputato al Parlamento.

1) *Premessa.*

Successivamente alla formulazione della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Bettino CRAXI, inviata in data 12 gennaio 1992, sono emersi ulteriori fatti che è opportuno segnalare.

Tali fatti riguardano anzitutto i trasferimenti delle quote di due società a responsabilità limitata già detenute da Silvano LARINI e che appaiono riconducibili all'onorevole CRAXI ovvero a suoi familiari e pertanto investono i rapporti fra l'onorevole CRAXI ed i versamenti in sede locale.

In secondo luogo sono emersi ulteriori elementi di prove circa il concorso dell'onorevole CRAXI nella percezione dei versamenti in sede nazionale di denaro da parte di imprenditori che concorrevano ad appalti pubblici.

Nell'esposizione si seguirà la sistematica utilizzata nella richiesta di autorizzazione a procedere dando conto separatamente di tali risultanze.

Infine, oltre agli atti ai quali si fa riferimento nell'esposizione, si allega altra documentazione che potrebbe essere ritenuta utile ai fini di una completa valutazione.

2) *Ulteriori fatti afferenti i rapporti tra l'onorevole CRAXI ed i versamenti in sede locale.*

Come già evidenziato nella richiesta di autorizzazione a procedere sopra indicata, con nota n. 63/UG/VI/2ª del 9 gennaio 1993 il Nucleo regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano aveva riferito una serie di interrelazioni societarie fra Silvano LARINI ed altre persone vicine all'onorevole CRAXI.

Con ulteriori note in data 12 gennaio 1993 ed in data 22 gennaio 1993 (che si allegano) il Nucleo regionale di Polizia Tributaria riferiva situazioni rilevanti in ordine, fra l'altro, alle società:

IMMOBILIARE VILLA EUROPA S.r.l;

IMMOBILIARE ROCCOLO S.r.l..

Quanto alla società IMMOBILIARE VILLA EUROPA risulta che tale società venne costituita in data 30 marzo 1981 con capitale sociale di lire 50.000.000 e che, al momento della costituzione, soci erano – per il 50 per cento ciascuno – Silvano LARINI e Filippo PANSECA.

In data 5 marzo 1987 Silvano LARINI cedette le proprie quote ad Anna Maria MONCINI, moglie dell'onorevole CRAXI, mentre Filippo PANSECA cedette le proprie quote:

quanto a lire 12.500.000 ad Anna Maria MONCINI in CRAXI;

quanto a lire 12.500.000 a Vincenza TOMASELLI.

Dalla data di costituzione della società al 10 giugno 1988 amministratore unico era stato Filippo PANSECA, poi sostituito da Vincenza TOMASELLI, ancora in carica al momento della rilevazione dei dati.

La IMMOBILIARE VILLA EUROPA S.r.l., in persona dell'amministratore unico Filippo PANSECA, con 4 contratti registrati il 2 agosto 1984 aveva acquistato in Tunisia gli immobili descritti nella nota 23 gennaio 1993.

Con atto in data 1° maggio 1990 la IMMOBILIARE VILLA EUROPA S.r.l. concedeva in locazione al suo amministratore Vincenza TOMASELLI « l'unità immobiliare costituita di una grande villa con giardino », sita in HAMMAMET (TUNISIA) per il canone annuo di lire 8.000.000.

Dalle dichiarazioni di Vincenza TOMASELLI e Filippo PANSECA è emerso che entrambi hanno svolto funzioni di intestazione fiduciaria delle quote della IMMOBILIARE VILLA EUROPA S.r.l. (PANSECA su richiesta del LARINI, TOMASELLI su richiesta dell'onorevole CRAXI del quale è la segretaria personale da oltre 30 anni), tanto che nessuno dei due sborsò denaro per l'acquisto delle quote ed il PANSECA non ne ricevette al momento della cessione.

Vincenza TOMASELLI ha altresì riferito che l'immobile a lei locato è quello ove l'onorevole CRAXI trascorre le vacanze estive e che tale immobile era in uso all'onorevole CRAXI anche in epoca antecedente al trasferimento a lei delle quote.

La IMMOBILIARE ROCCOLO S.r.l. era ed è proprietaria di una grande villa con giardino e piscina sita in Capiago Intimiano.

Le quote della IMMOBILIARE ROCCOLO S.r.l. appartenevano alla famiglia CURIEL BROZZETTI ed in data 13 luglio 1982 furono trasferite a Silvano LARINI e Filippo PANSECA, ciascuno dei quali divenne detentore del 50 per cento delle quote.

In data 5 marzo 1987 (la stessa data della cessione delle quote della IMMOBILIARE VILLA EUROPA S.r.l.) Silvano LARINI cedette le proprie quote (per il valore nominale di 25.000.000 di lire) ad Anna Maria MONCINI in CRAXI, mentre Filippo PANSECA cedette le proprie quote:

ad Anna Maria MONCINI in CRAXI per lire 12.500.000;

a Vincenza TOMASELLI per lire 12.500.000.

Anche con riferimento alle quote della IMMOBILIARE ROCCOLO S.r.l. risulta che l'intestazione delle quote in capo a PANSECA e TOMASELLI è stata meramente fiduciaria, così come risulta che l'immobile è in uso all'onorevole CRAXI ed alla sua famiglia fin da quando le quote erano intestate al LARINI.

Si può quindi ragionevolmente ritenere che, nel periodo compreso fra il 13 luglio 1982 ed il 5 marzo 1987, il LARINI abbia svolto la stessa funzione di intestatario fiduciario per conto dell'onorevole CRAXI o di suoi congiunti.

3) *Ulteriori fatti afferenti i rapporti fra l'onorevole CRAXI ed i versamenti in sede nazionale.*

Nell'ambito del procedimento n. 8655/92 e poi nell'ambito di quello n. 522/93 (separato dal precedente) sono state raccolte numerose dichiarazioni che indicano un diretto concorso dell'onorevole CRAXI nella percezione dei versamenti effettuati in sede nazionale al Partito socialista italiano.

Tali risultanze sono afferenti anche ipotesi di reato ulteriori rispetto a quelle per le quali si è chiesta l'autorizzazione a procedere ed in relazione a tali nuove ipotesi si farà luogo ad altra autonoma richiesta.

Peraltro le stesse debbono essere qui riferite per la parte in cui si riverberano come prova sui fatti indicati nella richiesta di autorizzazione a procedere.

Vengono anzitutto in rilievo le affermazioni di Ottavio PISANTE, il quale ha riferito in dettaglio dei rapporti fra il gruppo ACQUA e l'onorevole CRAXI.

Ha riferito in particolare Ottavio PISANTE (vedi interrogatorio in data 14 gennaio 1993 di cui si allegano alcuni brani) che nel settore dell'ambiente l'onorevole CRAXI si avvaleva della collaborazione di Bartolomeo DE TOMA, anche in relazione alla raccolta di tangenti.

Egli ha poi indicato in dettaglio vari episodi relativi al versamento di tangenti, fra cui uno relativo alla denitrificazione dei fumi delle centrali ENEL di Fusine e Tavazzano, del quale qui si da conto ai

soli fini già indicati (int. 14 gennaio 1993):

« Una volta vinta la gara è venuto da me il solito Bartolomeo DE TOMA il quale ricordandomi che la EMIT era una ditta di "competenza del PSI" mi richiese ancora una volta ed insistentemente il pagamento dell'1 per cento del valore dell'appalto di competenza EMIT. La richiesta del DE TOMA mi sembrava grottesca perché la gara l'avevamo ormai già vinta e non vi era alcuna ragione per giustificare interventi del DE TOMA se non quella di evitare ostruzionismi e ricordo che il DE TOMA mi fece chiaramente intendere che se non fossi addivenuto alle sue richieste "io avrei chiuso con CRAXI". A dire del DE TOMA a Bettino CRAXI sembrava impossibile che una ditta di tale rilevanza come il GRUPPO ACQUA producesse così poco in termine di contribuzioni per il PSI ed in tal senso il DE TOMA mi riferì che CRAXI si lamentava con lui. Ricordo anche che DE TOMA mi precisò che CRAXI, proprio per evitare problemi con la giustizia, aveva individuato una ventina di imprese importanti in Italia, le quali, per continuare a vivere imprenditorialmente, dovevano impegnarsi a portare denaro al PSI in modo costante nell'ordine di 2 miliardi annui ovvero di 1 miliardo a seconda della propria potenzialità economica e quindi del proprio fatturato. A dire del DE TOMA CRAXI voleva che il GRUPPO ACQUA "producesse" per il PSI almeno 2 miliardi l'anno. In altri termini CRAXI si era reso conto della pericolosità processuale di associare le dazioni di denaro ad ogni singolo appalto e intendeva forfetizzare le predette dazioni di denaro in contribuzioni periodiche annuali considerando complessivamente l'insieme delle gare che venivano assegnate all'impresa.

In questo contesto non potei fare a meno di accettare la richiesta dell'1 per cento sul valore dell'appalto che anche in relazione alla denitrificazione di Fusine e Tavazzano il DE TOMA mi richiese. ».

Le dichiarazioni di Ottavio PISANTE sulla attività svolta da Bartolomeo DE TOMA hanno trovato sostanziale conferma in quelle rese da quest'ultimo. Ha riferito il DE TOMA di essere cugino di Cornelio BRANDINI, tramite il quale era divenuto amico dell'onorevole CRAXI (di cui il BRANDINI era stato per molti anni segretario particolare).

Il DE TOMA ha poi chiarito di essere stato incaricato dal segretario amministrativo nazionale del PSI Vincenzo BALZAMO di gestire i rapporti con gli organismi regionali preposti all'attività ambientale per selezionare le imprese alle quali commettere lavori sia sotto il profilo della adeguatezza tecnologica che sotto il profilo dell'affidabilità per il versamento di tangenti al partito.

Tale attività il DE TOMA ha riferito di aver svolto unitamente a Giovanni CAVALLI, il quale aveva ricevuto analogo incarico dal segretario nazionale amministrativo della DC senatore Severino CITARISTI.

Con riferimento alla posizione dell'onorevole CRAXI il DE TOMA ha riferito (int. 19 gennaio 1993):

« Devo altresì precisare che tutti questi rapporti che ho avuto con BALZAMO e l'incarico di trattare la questione relativa al piano triennale dell'ambiente era coordinata dall'onorevole Bettino CRAXI e di ciò ne ho avuto la riprova dal fatto che in un incontro successivo che ho avuto con CRAXI (in Milano Piazza Duomo) costui mi disse che, con riferimento all'incarico ricevuto dal BALZAMO, dovevo in particolare controllare i comportamenti del Ministro RUFFOLO perché di lui non si fidava. Mi spiego. CRAXI era preoccupato dal fatto che sospettava che il Ministro RUFFOLO approfittasse dell'incarico (sia con riferimento al piano triennale che più in generale con riferimento all'attività del Ministero dell'ambiente) per utilizzare esclusivamente per la propria corrente (sinistra del PSI) le eventuali contribuzioni provenienti dagli imprenditori. Insomma CRAXI ben sapeva che gli imprenditori erano disponibili a finanziare i partiti, mi dette incarico di controllare i comportamenti del Ministro RUFFOLO al fine di individuare collusioni con le imprese e

così poterlo avere in pugno; inoltre, per il fatto che BALZAMO avrebbe dovuto occuparsi della problematica io compresi che CRAXI voleva anche evitare che le contribuzioni degli imprenditori finissero solo nelle mani degli oppositori interni del partito in quanto in questo modo la sinistra avrebbe finito per avere più potere. ».

Dopo aver dato conto delle attività poste in essere il DE TOMA (int. 20 gennaio 1993) affermava:

« Naturalmente io poiché avevo assunto questa funzione proprio per volontà dell'onorevole Bettino CRAXI riferivo genericamente la situazione allo stesso in modo da tenerlo aggiornato a grandi linee facendogli presente che per gli aspetti particolari di ogni vicenda tenevo informato l'onorevole BALZAMO. ».

Il DE TOMA proseguiva quindi indicando taluni dei fatti sui quali aveva riferito all'onorevole CRAXI. Tra essi qui rileva quello afferente i rapporti con persona di fiducia dell'onorevole Giorgio RUFFOLO, Rolando CULTRERA, sul quale aveva anche redatto una nota informativa per l'onorevole CRAXI.

Nell'interrogatorio reso in data 21 gennaio 1993 il DE TOMA si soffermava sui versamenti di tangenti, anche su alcuni conti esteri, affermando che « il PSI aveva diversi conti correnti all'estero » periodicamente chiusi e riaperti in altre sedi e banche « per ragioni di depistaggio » e che « il PSI utilizzava piccole banche d'affari site a Ginevra... a Losanna... a Hong Kong... » e forse « anche a Lussemburgo (ove il segretario particolare di Bettino CRAXI, GIALLOMBARDO, aveva ed ha un ufficio).

Riguardo alle entrate illecite del PSI il DE TOMA riferiva:

« In pratica ciascun referente riferisce al segretario amministrativo nazionale il quale provvede così a fare un *budget* delle entrate sia previsionale che consuntivo coordinandosi con i segretari amministrativi degli altri partiti per controllare il flusso dei finanziamenti illegali. Tutto ciò veniva messo a conoscenza dei responsabili delle segreterie politiche per l'ovvia ragione di provvedere poi ad inquadrare l'attività del partito secondo le risorse disponibili. Per quanto mi consta personalmente certamente l'onorevole BALZAMO riferiva a livello periodico, credo mensile, la situazione al segretario politico del PSI Bettino CRAXI, il quale quindi era ben a conoscenza del tipo di entrate che pervenivano al partito. A dimostrazione di ciò cito un esempio concreto. L'onorevole BALZAMO alcuni mesi prima di morire mi aveva confidato personalmente che egli presentava i cosiddetti "bilanci previsionali" delle entrate illegali provenienti dal sistema delle imprese all'onorevole CRAXI. Nella predisposizione dei budget previsionali BALZAMO continuava ad inserire le contribuzioni che avrebbero dovuto provenire anche dal GRUPPO LIGRESTI ma da un po' di tempo queste non arrivavano e allora chiese a CRAXI come comportarsi. L'onorevole CRAXI allora decise, unitamente al BALZAMO, che la questione delle contribuzioni del gruppo LIGRESTI da allora in poi sarebbero state trattate da altra persona... ».

Rolando CULTRERA, di cui si è detto, amico e collaboratore dell'onorevole RUFFOLO, ha fornito dichiarazioni convergenti con quelle di Ottavio PISANTE e di Bartolomeo DE TOMA (v. int. 24 gennaio 1993):

« L'idea di far gestire il Piano Lambro dall'IRVA era dovuta al fatto che in questo modo il controllo dei flussi finanziari sarebbe rimasto in mano ai politici. Naturalmente poi l'IRVA avrebbe appaltato il lavoro a terzi mantenendo per sé la progettualità e la parte finanziaria.

In concreto devo ammettere che il sistema dei partiti da questa operazione si aspettava dei ritorni economici ovvero delle dazioni di denaro che gli imprenditori appaltatori avrebbero poi effettuato.

Di regola queste operazioni comportano una percentuale a favore dei partiti di circa il 3 per cento.

Io mi sono interessato alla problematica in quanto speravo di diventare il

presidente dell'IRVA come il ministro RUFFOLO mi aveva promesso. Invece l'onorevole CRAXI Bettino bocciò la mia candidatura perché "non mi conosceva"...

In altri termini l'onorevole CRAXI non si fidava di come io avrei potuto gestire le dazioni di danaro provenienti dagli imprenditori e ciò perché io ero uomo del Ministro RUFFOLO che è un oppositore interno alla linea craxiana. Allora l'onorevole CRAXI ha voluto mettere un uomo fidato e sperimentato per la trattazione delle "tangenti"...

Passarono così un po' di anni (1987-89) e sembrava che le cose stessero andando per il meglio, quando un giorno vengo chiamato dal Ministro RUFFOLO che mi dice di essere stato redarguito dal Segretario politico del partito CRAXI per come venivano gestite le tangenti o meglio perché non controllava bene il ritorno di tangenti. Mi spiego. RUFFOLO mi disse che CRAXI si era meravigliato che, dopo due anni che stavamo al ministero, non avevamo portato niente al partito e quindi aveva il sospetto che l'*entourage* del Ministro RUFFOLO ne approfittasse per prendere le tangenti in proprio senza riversarle nelle casse del partito. L'onorevole CRAXI anzi accusò direttamente il capo di gabinetto del Ministro, dott. prof. MANIN CARABBA (consigliere della Corte dei conti) di "prendere in proprio" e non riversare il denaro al partito.

Per questa ragione CRAXI – visto che il Ministro RUFFOLO si disinteressava delle tangenti – decise che da quel momento in poi vi sarebbe stato un suo uomo che avrebbe controllato tutti gli atti emanati dal Ministero dell'ambiente aventi rilevanza economica in modo che si potesse poi controllare che le imprese pagassero effettivamente al partito. CRAXI ordinò a RUFFOLO di consegnare tutta la documentazione a tale Bartolomeo DE TOMA il quale era suo uomo di fiducia anche per il settore ambiente. CRAXI specificò che DE TOMA avrebbe esaminato da allora in poi sia la documentazione arretrata che quella che si sarebbe prodotta e avrebbe riferito a lui e all'onorevole BALZAMO in modo che l'onorevole BALZAMO ricevesse il danaro nella sua qualità di segretario amministrativo del PSI e lo stesso CRAXI potesse controllare la rispondenza e la regolarità delle contribuzioni.

Il Ministro RUFFOLO, che non voleva sapere nulla della faccenda, sostituì di lì a poco il capo di gabinetto e disse a me di consegnare tutta la documentazione a mani del DE TOMA in modo che potessero gestire loro direttamente le questioni relative alle tangenti, cosa che io feci consegnando al DE TOMA sia la documentazione degli interventi già finanziati sul F.I.O. – AMBIENTE – sia le proposte di intesa dei programmi avanzati dalle regioni per il piano ambiente. ».

Le dichiarazioni sopra riportate, pur rese da soggetti fra i quali non era possibile intesa (dal momento che si chiamano reciprocamente in reità) si integrano perfettamente e trovano ulteriore riscontro nella complessiva situazione indiziaria rassegnata nella richiesta di autorizzazione a procedere.

Dalle stesse emerge un ruolo attivo dell'onorevole CRAXI nella riscossione di denaro ed anche un'attività di controllo da parte sua sull'operato degli altri esponenti del partito, anche in ordine ai finanziamenti illegali, sia sotto il profilo della destinazione al partito e non a correnti a lui avverse, sia sotto il profilo della congruità del gettito rispetto alle sue valutazioni.

Si allegano le parti rilevanti (e la cui pubblicazione non è pregiudizievole per ulteriori indagini) degli interrogatori sopra richiamati di:

Ottavio PISANTE;

Bartolomeo DE TOMA;

Rolando CULTRERA.

4) *Ulteriore documentazione allegata.*

Ad integrazione della documentazione già inviata si trasmette:

copia delle informazioni di garanzia inviate all'onorevole CRAXI;

richiesta e decreto di archiviazione per i fatti coperti da amnistia e per quelli in cui, alla luce delle ulteriori indagini, il percettore materiale era risultato essere PETAZZI e non LARINI;

dichiarazioni rese da Vincenzo BALZAMO.

Ad avviso di questo ufficio le dichiarazioni di Vincenzo BALZAMO non sono rilevanti (del resto furono rese in qualità di persona informata sui fatti, prima dell'emergere di indizi a carico dello stesso). Tuttavia la loro allegazione appare opportuna in quanto ad esse l'onorevole CRAXI ha fatto pubblico riferimento.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Di Pietro, *Sostituto*
Piercamillo Davigo, *Sostituto*
Gherardo Colombo, *Sostituto*
Gerardo D'Ambrosio, *Aggiunto*
Francesco Saverio Borrelli

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

il 10 febbraio 1993

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 10 febbraio 1993.

Trasmetto l'ulteriore documentazione fatta pervenire dall'autorità giudiziaria milanese il 9 febbraio 1992 ad integrazione della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Benedetto Craxi.

Il Ministro
MARTELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Milano, 9 febbraio 1993.

Oggetto: Ulteriore integrazione delle notizie e della documentazione alla richiesta di autorizzazione a procedere del 12 gennaio 1993 nei confronti dell'onorevole Benedetto Craxi.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, trasmetto l'ulteriore integrazione alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Craxi Benedetto con i relativi allegati muniti di indice. Il tutto in duplice copia.

Tutta la documentazione è contenuta in numero due buste di colore giallo paglierino, sigillate e ceralaccate, a loro volta contenute in una busta aperta indirizzata al Ministero di grazia e giustizia.

Il procuratore della Repubblica
FRANCESCO SAVERIO BORRELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Milano, 8 febbraio 1993.

Oggetto: Ulteriore integrazione delle notizie e della documentazione in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti dell'onorevole Benedetto Craxi, detto Bettino, nato a Milano il 24 febbraio 1934, deputato al Parlamento.

1) *Premessa.*

Successivamente alla formulazione della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Bettino CRAXI, inviata in data 12 gennaio 1993, ed alla prima integrazione in data 27 gennaio 1993, sono emersi ulteriori fatti.

In particolare sono state raccolte le dichiarazioni di Silvano LARINI del cui contenuto è necessario dare immediato resoconto.

Vanno inoltre segnalati elementi acquisiti nel prosieguo delle indagini che, oltre ad essere rilevanti rispetto alla posizione di altre persone e ad altri reati ascritti all'onorevole CRAXI (per i quali si formulerà altra autonoma richiesta di autorizzazione a procedere), assumono significato probatorio anche rispetto alle fattispecie per le quali l'autorizzazione a procedere era già stata richiesta.

Nell'esposizione si seguirà la sistematica già utilizzata dando conto separatamente delle risultanze relative ai versamenti in sede locale e di quelle relative ai versamenti in sede nazionale.

2) *Ulteriori fatti afferenti i rapporti fra l'onorevole CRAXI ed i versamenti in sede locale.*

In data 7 febbraio 1993 Silvano LARINI, indicato nella richiesta di autorizzazione a procedere come percettore materiale in concorso con l'onorevole Bettino CRAXI delle somme versate illecitamente dagli imprenditori in relazione agli appalti della Metropolitana Milanese, si è costituito ed ha reso immediato interrogatorio avanti al pubblico ministero, rilasciando le dichiarazioni che di seguito si trascrivono (limitatamente alla parte qui rilevante):

« Intorno all'anno 1987 circa a Milano si pose il problema di rinnovare la nomina di presidente della Metropolitana Milanese. Fino ad allora aveva svolto tale ruolo Antonio NATALI, ma motivi di opportunità sconsigliavano al PSI di riproporlo in quanto egli era stato inquisito dall'autorità giudiziaria di Milano per fatti di concussione.

NATALI fu eletto senatore ed in tal modo fu salvato da un procedimento

penale, ma vi era la necessità di mettere a capo dell'azienda una persona con caratteristiche di efficienza e di immagine.

Io conoscevo da molto tempo il senatore NATALI e l'onorevole Bettino CRAXI ed entrambi mi proposero per l'incarico di presidente della Metropolitana Milanese. Io non mi dichiarai disponibile per tutta un'altra serie di impegni che avevo e soprattutto perché già ero impegnato in Lombardia Risorse Spa che occupava molto del mio tempo.

Allora la scelta cadde sul nominativo dell'architetto Claudio DINI, persona esperta e competente, che era conosciuta sia da me che da CRAXI.

Natali però non aveva molta confidenza con DINI e lo considerava un po' bizzarro e pericoloso per il sistema dal punto di vista di riscossione di denaro. Mi spiego.

NATALI mi disse che da tempo le imprese operanti nella metropolitana erano solite versare del denaro al sistema dei partiti ed in particolare alla DC, al PSI, al PCI ed al PSDI. Questo denaro veniva utilizzato in quegli anni dal PSI soprattutto per il sostentamento della federazione milanese ma anche per la cassa nazionale del PSI all'occorrenza. Infatti ricordo che BALZAMO in una occasione mi diede atto che era a lui pervenuta una parte del denaro proveniente dalle contribuzioni degli imprenditori milanesi, dicendomi testualmente: "meno male che sono arrivati i soldi da Milano perché altrimenti non potevamo pagare gli stipendi".

In questo contesto il NATALI mi pregò di essere io la persona che riceveva il denaro per conto del PSI proveniente dalle imprese operanti negli appalti della Metropolitana Milanese. Al riguardo il NATALI mi spiegò che alla materiale raccolta del denaro nei confronti degli imprenditori provvedevano PRADA Maurizio e CARNEVALE MIYNO Luigi. Il PRADA era il presidente dell'ATM e il segretaro amministrativo locale della DC, mentre il CARNEVALE era il membro del consiglio di amministrazione della Metropolitana Milanese, designato dal PCI, il quale aveva il compito, tra l'altro, di "controllare gli appalti ... le pratiche ... le percentuali ... gli imprenditori ... ".

Il mio ruolo al riguardo era diverso da quello del senatore NATALI, nel senso che NATALI era colui che si occupava di fatto della gestione amministrativa del partito nel territorio milanese e come tale usava direttamente il denaro che riceveva per le spese di gestione (ovviamente d'accordo con l'onorevole Bettino CRAXI). Io invece avevo solo un ruolo di "fattorino" nel senso che dovevo ricevere il denaro che CARNEVALE o PRADA mi consegnavano e dovevo portarlo all'onorevole CRAXI.

Infatti io a partire dal 1987 circa e fino alla primavera del 1991 circa ho avuto modo di ricevere dai predetti circa 7 o 8 miliardi complessivamente ed ogni volta (salvo che in un paio di occasioni che li ho consegnati direttamente a NATALI) li ho portati negli uffici dell'onorevole CRAXI di piazza Duomo 19, Milano, depositandoli nella stanza a fianco alla sua.

Dopo un po' di tempo, un giorno fui chiamato dall'onorevole Bettino CRAXI il quale mi disse che l'onorevole BALZAMO, segretaro amministrativo del PSI, gli aveva fatto presente che l'onorevole CITARISTI, segretario amministrativo della DC, aveva disposto una indagine interna nei confronti di PRADA Maurizio perché sospettava che non tutto il denaro proveniente dalle imprese operanti con la Metropolitana Milanese finisse nelle casse della DC.

Anche l'onorevole CRAXI – verso la fine del 1989, inizio 1990 – mi disse che anche lui aveva saputo che in giro si diceva che le imprese pagavano il 20 per cento del valore degli appalti e che quindi io venivo "imbrogliato" da PRADA e CARNEVALE.

Io spiegai all'onorevole CRAXI che era impossibile che le imprese pagassero una percentuale del genere, perché si sarebbero poste del tutto fuori mercato rispetto agli appalti ricevuti.

In tale occasione pregai anche l'onorevole CRAXI di sollevarmi da un incarico così scomodo e di trovare un altro al posto mio. Egli mi disse: "va bene, provvederò" e, seppure con quasi un anno di ritardo, alla fine mi sostituì con l'onorevole Oreste LODIGIANI.

Io incontrai l'onorevole LODIGIANI in piazza del Duomo, quando lui fu incaricato di tale incombenza dall'onorevole CRAXI, e gli dissi: "meno male che ora ci sei tu ".

Il LODIGIANI mi spiegò che si sarebbe occupato del problema e che avrebbe trovato un sistema diverso di contribuzione, cercando di regolarizzare la situazione.

Ricordo anche che dopo un po' incontrai PRADA Maurizio il quale mi disse che, avendo io dismesso il mio incarico, la quota del PSI era ancora a mani del legale rappresentante della TORNO SpA SIMONTACCHI a disposizione del partito.

Debbo altresì aggiungere che, per quanto mi aveva riferito il NATALI, la DC, il PSI e il PCI prendevano tre quote uguali di « tangenti », mentre una quota minore prendevano il PRI e il PSDI. Quindi non è vero che in alcuni appalti il PSI abbia ricevuto il 50 per cento della tangente, come invece mi viene contestato in alcune imputazioni contenute nel provvedimento restrittivo a mio carico; certamente a mie mani è pervenuta sempre quella che io ho considerato la terza parte del valore della tangente.

Al riguardo sottolineo la mia totale mancanza di interesse a dire cose contrarie dal vero, in quanto, ripeto, io tutto ciò che prendevo lo portavo sempre nell'ufficio dell'onorevole CRAXI e non trattenevo nulla per me.

Insomma per me era un " servizio " che io rendevo all'onorevole Bettino CRAXI per amicizia e per comune militanza politica.

Debbo ancora riferire una circostanza inerente un incontro con l'imprenditore in relazione a questioni di tangenti.

Preciso innanzitutto che il SIMONTACCHI è stato l'unico imprenditore a parlare con me di queste cose. Capitò un giorno che PRADA Maurizio mi chiese di incontrarmi insieme a lui con il SIMONTACCHI ed " aiutarlo a fare la faccia feroce " perché era in arretrato con i pagamenti. In effetti mi incontrai un giorno con il SIMONTACCHI nell'ufficio di PRADA all'ATM, presente quest'ultimo, ed entrambi segnalammo al SIMONTACCHI che non doveva lasciare insoluti i pagamenti arretrati. Il SIMONTACCHI si giustificò dicendo che in quel periodo un suo dipendente era stato rapito in un Paese latinoamericano e per pagare il riscatto aveva dovuto utilizzare tutti i fondi neri disponibili. La cosa sembrava inverosimile e dissi al SIMONTACCHIi: " questa storia è incredibile ... non vorrei che la incredibilità di questa storia si ripercuotesse sulla credibilità della TORNO ".

Debbo altresì riferire che di regola il denaro mi veniva dato da PRADA Maurizio ed in misura minore da CARNEVALE Luigi.

Inoltre ho ricevuto denaro da tale AMORESE Renato, in relazione all'appalto che la ditta SIEMENS si era aggiudicato presso la Metropolitana Milanese.

Ricordo che AMORESE venne da me e mi disse che il suo amico CARNEVALE MIYNO Luigi gli aveva detto di portare a me direttamente il denaro che avrebbe pagato la SIEMENS in relazione all'appalto suddetto. In effetti l'AMORESE mi portò alcune rate, per un complessivo di alcune centinaia di milioni, ed anche in questo caso io portai la somma nell'ufficio dell'onorevole CRAXI.

Ricordo che la somma in questione corrispondeva all'intero di quanto dovuto dalla SIEMENS ed infatti sia il PRADA che il CARNEVALE si conguagliarono in occasione del ricevimento di altre tangenti ».

Analoghe dichiarazioni Silvano LARINI ha reso in data odierna avanti al giudice per le indagini preliminari.

Le affermazioni sopra riferite si inseriscono perfettamente nel contesto generale enunciato nella richiesta di autorizzazione a procedere, dal quale ricevono specifico riscontro.

Vincenzo Giuseppe D'URSO, segretario particolare dell'onorevole, dal canto suo ha escluso che LARINI avesse consegnato invece il denaro alla segreteria nazionale amministrativa, di cui il LARINI non era mai stato collaboratore:

« Ho preso atto che recentemente l'onorevole CRAXI ha fatto riferimento a tale

Silvano LARINI come uno dei collaboratori dell'amministrazione del PSI. In tutta coscienza debbo riferire che, nonostante io sia stato vicino da sempre all'onorevole BALZAMO, non ho mai avuto modo di vedere il LARINI frequentare gli uffici amministrativi del PSI di via Tomacelli né ho avuto modo di notare frequentazioni assidue tra BALZAMO e LARINI. Inoltre non mi risulta che il LARINI collaborasse o contribuisse all'amministrazione del PSI e una cosa del genere francamente, se fosse vera, non poteva sfuggirmi. Infine l'onorevole BALZAMO non mi ha mai riferito di rapporti di tipo economico intervenuti con il LARINI ».

2) *Ulteriori fatti afferenti i rapporti fra l'onorevole CRAXI ed i versamenti in sede nazionale.*

Silvano LARINI ha fornito anche indicazioni di sintesi sui rapporti fra l'onorevole CRAXI e l'onorevole BALZAMO in relazione alle entrate illecite:

« Certamente fra CRAXI e BALZAMO vi era una osmosi perfetta, in quanto il segretario politico deve avere ben chiara la situazione delle entrate sia lecite che illecite per ben programmare le uscite. Inoltre è il segretario politico che tiene i rapporti con gli alti livelli dell'imprenditoria: tutto ciò mi risulta per conoscenza diretta in quanto io ero e mi considero ancora intimo amico di Bettino CRAXI ».

Vincenzo Giuseppe D'URSO, delle cui funzioni presso la segreteria nazionale amministrativa del PSI si è già detto, dopo aver segnalato come il PSI non riuscisse a fronteggiare le spese solo con le entrate lecite, affermava (int. 30 gennaio 1993):

« Sostanzialmente posso riferire che occorrevano e occorrono al PSI nazionale circa 30 miliardi l'anno di finanziamenti irregolari per coprire le spese. Anche di questo si è dovuto far carico l'onorevole BALZAMO.

Naturalmente tutto ciò non poteva fare il segretario amministrativo tenendo all'oscuro il segretario politico del PSI. Intendo dire che l'onorevole BALZAMO e l'onorevole CRAXI più volte hanno dovuto affrontare congiuntamente il problema della reperibilità dei fondi necessari per la vita del partito e periodicamente l'onorevole BALZAMO riferiva all'onorevole CRAXI anche in ordine alla problematica relativa alle contribuzioni illegali.

Insomma entrambi, BALZAMO e CRAXI, hanno deciso congiuntamente di ricorrere a questo sistema di entrate per far fronte ai bisogni del partito. Periodicamente BALZAMO aggiornava CRAXI sulla situazione delle entrate di tal genere e ne aveva il *placet* dal segretario politico del PSI.

Si trattava in sostanza di contattare le maggiori imprese italiane affinché queste si impegnassero – come di fatto si sono impegnate – a versare periodicamente al partito delle somme di denaro in nero in entità adeguate alla loro potenzialità imprenditoriale. È stata questa una strategia di ricerca di fondi che, ripeto, è stata posta in atto congiuntamente dal segretario amministrativo del PSI BALZAMO e da quello politico CRAXI.

Il contatto con le imprese è stato tenuto di regola dall'onorevole BALZAMO, anche se devo dire che per quanto riguarda il caso specifico di Salvatore LIGRESTI, BALZAMO mi riferì che egli si limitava a ricevere quanto convenuto direttamente tra LIGRESTI e CRAXI.

Debbo altresì riferire che questo metodo di reperimento di denaro è stato effettuato non solo dal PSI ma anche dalla DC. Infatti l'onorevole BALZAMO si incontrava spessissime volte con l'onorevole CITARISTI segretario amministrativo della DC per definire di comune accordo le strategie migliori da seguire per conseguire contribuzioni dalle imprese anche al di fuori dalla legge sul finanziamento; è tanto vero ciò, che mi risulta che negli ultimi tempi CITARISTI e BALZAMO stavano definendo una strategia comune per ottenere contribuzioni dalle imprese che dovevano operare nel *business* "dell'alta velocità" e da quelle che dovevano operare nel *business* delle "metropolitane leggere": io non ho seguito

nel concreto queste trattative, ma so che erano in corso.

Sta di fatto che negli ultimi anni si è formato un elenco di "imprenditori amici" suddivisi per aree di appartenenza (alcune "amiche" del PSI ed altre della DC) che si sono assunti il compito di versare delle contribuzioni in nero alla DC ed al PSI. In questo modo i due segretari di partito intendevano scollegare le contribuzioni da episodi specifici; in altri termini si è voluto evitare un rapporto di causalità fra commesse/appalti e denaro versato dagli imprenditori e far diventare il tutto una contribuzione periodica, costante, forfettaria per importi rapportati non al valore singolo d'appalto ma alla presenza complessiva dell'impresa nel settore delle commesse pubbliche ...

Sono disponibile a riferire i nominativi degli imprenditori che si sono adeguati a questa prassi, e ciò in quanto ne sono a conoscenza diretta in relazione al ruolo di stretto collaboratore di BALZAMO che ho svolto per tutto il periodo in cui ho fatto il segretario amministrativo.

Sin d'ora, e salvo aggiornamenti che potrò fare con più serenità, posso in coscienza dire che gli imprenditori "amici" del PSI che hanno versato denaro in questi ultimi anni anche in nero sono:

COGEFAR in persona dell'ingegner NOBILI;

COGEFAR IMPRESIT in persona dell'ing. PAPI;

LODIGIANIi in persona di Vincenzo LODIGIANI;

ROMAGNOLI in persona di Vincenzo ROMAGNOLI;

GRASSETTO in persona di Salvatore LIGRESTI o suoi collaboratori;

TORNO in persona di Angelo SIMONTACCHI;

VIANINI in persona di tutti e tre i CALTAGIRONE (Francesco, Edoardo e Leonardo);

Gruppo FERRUZZI in persona di tale PANZAVOLTA anche se in misura più sporadica;

Gruppo ACQUA in persona di Ottavio PISANTE e qualche volta anche il fratello Giuseppe;

altre imprese di cui al momento non ricordo i nomi ma che sarà mia cura ricostruire con lo spirito di massima collaborazione verso l'autorità giudiziaria.

Debbo altresì riferire che le contribuzioni annuali che le suddette imprese hanno effettuato in nero verso il PSI sono stati dell'ordine di circa 2 miliardi per anno e questo almeno con riferimento agli ultimi 3-4 anni ... »

Vincenzo Giuseppe D'URSO si è soffermato anche sul ruolo di Bartolomeo DE TOMA (del quale si è riferito nella precedente integrazione) e sul collegamento diretto dello stesso con l'onorevole CRAXI:

« Il DE TOMA negli ultimi anni è venuto sempre più spesso alla sede amministrativa del PSI e lui era il responsabile del reperimento di fondi in nero provenienti dalle imprese operanti nel settore ambiente ed energia.

Questo settore è stato curato dal DE TOMA per il PSI e dal CAVALLI per la DC: entrambi avevano in particolare il compito di "creare le condizioni" affinché le imprese operanti in tali settori versassero del denaro al sistema dei partiti ...

DE TOMA ... è stato voluto dall'onorevole CRAXI, come mi aveva confermato peraltro espressamente lo stesso BALZAMO. Anzi debbo dire che l'onorevole BALZAMO mal sopportava la figura del DE TOMA ma prendeva atto dell'attività che questo svolgeva in quanto il DE TOMA svolgeva tale funzione per volontà dell'onorevole CRAXI ».

Valerio BITETTO, fino al luglio 1992 consigliere di amministrazione dell'ENEL e militante socialista ha riferito (intervista del 31 gennaio 1993):

« Nel 1980 venni nominato consigliere dell'ENEL, su proposta del ministro dell'industria, dal Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica. A questo incarico, ripeto, venni designato dal

PSI ed in tale occasione l'onorevole CRAXI mi incontrò personalmente e mi disse testualmente "non stare lì a scaldare la sedia": in altri termini mi disse che in tale mia funzione dovevo:

procurare voti al PSI;

procurare denaro al partito ...

ho verificato che potevo occuparmi delle aree generazione di energia nucleare e generazione di energia termoelettrica ed in tal senso ho avuto carta bianca anche dal mio partito, nel senso che l'allora segretario amministrativo GANGI, fatte le necessarie verifiche, mi ha dato carta bianca per cercare di trovare contribuzioni per il PSI provenienti da questo settore ... ».

Significativamente il BITETTO, trattando di singoli episodi, ha posto in evidenza il diretto collegamento fra la sua attività di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e l'erogazione di denaro al PSI.

Ad esempio, con riferimento alla costruzione della centrale di Trino Vercellese, il BITETTO ha riferito che « durante la fase di trattative per l'assegnazione » dell'appalto egli ricevette « ordini dal segretario amministrativo dell'epoca BALZAMO di boicottare la conclusione delle trattative perché "nessuno si era fatto ancora avanti" ed insomma non erano intervenuti quegli accordi economici di *routine* che garantivano una contribuzione al partito », sicché egli cercò « di bloccare per diverso tempo la conclusione di queste trattative all'interno del consiglio di amministrazione dell'ENEL ».

Anche BITETTO ha riferito che DE TOMA era « stato inserito nel partito come persona di riferimento per le problematiche relative ai rapporti con talune imprese, in ispecie nel settore elettrotecnico e successivamente ambientale » e che costui si era « accreditato come referente personale dell'onorevole CRAXI ».

D'altro canto, si può escludere che il DE TOMA abbia millantato un credito inesistente, risultando per certo ed in modo inoppugnabile che molti pagamenti effettuati a seguito di suoi interventi sono confluiti a strutture riconducibili al PSI (*ad esempio mediante fatturazioni* fittizie).

Anche le suddette affermazioni, così come quelle di Silvano LARINI, trovano *puntuale riscontro nelle generali risultanze* rassegnate.

Il quadro probatorio complessivo che si è delineato nella richiesta di autorizzazione a procedere e nelle integrazioni è tale da non richiedere ulteriori commenti.

Si allegano gli atti richiamati.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Antonio Di Pietro, *Sostituto*

Piercamillo Davigo, *Sostituto*

Gherardo Colombo, *Sostituto*

Gerardo D'Ambrosio, *Aggiunto*

Francesco Saverio Borrelli